

circolazione per gli automezzi nel territorio comunale e non era stata resa nota in altri modi né mediante segnali nelle strade di quel comune.

Il prefetto convenuto si costituì, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Il pretore adito, con sentenza 12 febbraio 1976, dichiarò l'illegittimità di quell'ordinanza prefettizia perché, alla data di accertamento dell'infrazione in questione, il provvedimento di divieto del sindaco competente, come da certificato esibito dall'opponente, non era stato affisso nell'albo pretorio nelle forme di cui all'art. 62 t.u. approvato con r. d. 3 marzo 1934 n. 383, né, comunque, risultava che fosse stato reso noto in altro modo o con segnali nelle strade.

Il suddetto prefetto ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo; il Grilli non ha svolto alcuna attività difensiva.

Motivi della decisione. — Il prefetto ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, con l'unico motivo del ricorso, per violazione degli art. 1 d.l. 23 novembre 1973 n. 741, 3, 1° comma, e 4° comma, d. pres. 15 giugno 1959 n. 393 (codice stradale), 2° u. della legge provinciale e comunale approvato con r. d. 3 marzo 1934 n. 383 e 21 legge 9 luglio 1947 n. 530, 115 cod. proc. civ., per avere dichiarato illegittima l'ordinanza prefettizia di sanzione amministrativa in base alla ritenuta mancata operatività (*rectius* esecutività) delle prescrizioni e dei divieti contenuti nell'ordinanza del sindaco di Corato 30 novembre 1973 n. 82/73, relativi alla circolazione stradale perché non resi noti agli utenti stradali mediante adeguate forme di pubblicità. Ha sostenuto il ricorrente che il provvedimento doveva ritenersi rescritto « mediante comunicati nella stampa e per radio, mezzi più che idonei allo scopo, a prescindere dalla generale notorietà della attuazione in tutte le province », tanto più che il citato d.l. del 1973 era stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* e non poteva essere ignoto.

Il motivo è infondato. Invero, va preliminarmente posta in rilievo la distinzione, e addirittura la contrapposizione, tra il citato art. 1 d.l. n. 741 del 1973 e il provvedimento del sindaco di Corato statuente l'espresso divieto di circolazione nelle strade di proprietà di quel comune. La suddetta norma legislativa statale, infatti, si è limitata, con il carattere di una norma sanzionatoria in bianco analogo all'art. 650 cod. pen. del campo propriamente penale, a stabilire l'applicabilità della sanzione pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 a carico di « chiunque non osservava i provvedimenti che dispongono i divieti di circolazione nei giorni festivi dei veicoli a motore... », mentre i singoli menzionati provvedimenti limitatori sono stati lasciati alla competenza generale dei prefetti e dei sindaci loro attribuita rispettivamente agli art. 3 e 4 d. pres. 19 giugno 1959 n. 393.

Il legislatore italiano, per le note esigenze delle riduzioni dei rifornimenti petroliferi nel quadro di una solidarietà europea e di una comune difesa economica con analoghe restrizioni disposte in altri Stati, nella propria scelta politica non ha ritenuto di modificare con nuove norme le suddette attribuzioni di poteri regolatori della circolazione stradale agli organi provinciali statali e ai comuni, ma si è limitato ad aumentare le sanzioni per le infrazioni ai divieti e limiti che quelle autorità, sulla base di direttive delle amministrazioni competenti, avessero emesso con i rispettivi adattamenti alle esigenze locali.

Conseguentemente la norma regolatrice degli utenti stradali motorizzati e limitatrice nei loro diritti di circolazione non era il citato decreto legge, istitutivo delle nuove sanzioni pecuniarie, ma il singolo provvedimento emesso dall'autorità competente in virtù dei poteri attribuiti dai citati art. 3 e 4 cod. stradale.

A causa di tale distinzione l'arvenuta pubblicazione della citata legge statale nella *Gazzetta ufficiale*, e la sua effettiva conoscenza da parte del singolo utente stradale, sono del tutto irrilevanti al fine dell'applicazione della relativa sanzione quando il provvedimento amministrativo del quale è contestata l'infrazione non sia stato precedentemente emesso o non sia ancora divenuto esecutivo.

Giova osservare che, pur in via ipotetica, non poteva escludersi che qualche comune avesse omissso o ritardato di emettere quei provvedimenti, così come, d'altra parte, il loro contenuto variava secondo le rispettive esigenze e valutazioni, mentre le condizioni per la loro efficacia, in assenza di norme speciali, non potevano essere se non quelle prescritte per le singole rispettive categorie anche per la relativa pubblicazione.

Ciò premesso, per le ordinanze dei sindaci va applicato l'art. 21 legge 9 giugno 1947 n. 530, il quale, nel modificare l'art. 52 t.u. della legge provinciale e comunale approvata con il r. d. 3 marzo 1934 n. 383, ha statuito che ogni comune deve avere un albo pretorio « per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che debbono essere portati a conoscenza del pubblico e che le deliberazioni del comi-

gio comunale, come i regolamenti, ai quali sono assimilabili per il loro contenuto generale e normativo le ordinanze del sindaco emesse in virtù dell'art. 4 del cosiddetto codice stradale, devono essere pubblicate nei giorni e nella durata ivi stabiliti. Pertanto, in assenza di tale pubblicazione obbligatoria, quei provvedimenti delle autorità comunali, noti o ignoti per gli interessati, non conseguono l'esecutività e restano inefficaci, così come già affermato da questa Suprema corte per le deliberazioni istitutive dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (Cass. 25 novembre 1977, n. 5139, *Foro it.*, Rep. 1977, voce *Tributi locali*, n. 241), e recentemente, proprio per analogata controversia relativa al divieto di circolazione previsto dalla citata legge del 1977 su ricorso del medesimo prefetto di Bari (Cass. 5 febbraio 1979, n. 744, *id.*, Mass., 164), nonché, per vari regolamenti e deliberazioni, dal Consiglio di Stato (dec. 4 febbraio 1961, n. 42, *id.*, Rep. 1961, voce *Giustizia amministrativa*, n. 226; 12 marzo 1968, n. 268, *id.*, Rep. 1968, voce *Piano regolatore*, n. 615; 25 maggio 1976, n. 363, *id.*, Rep. 1976, voce *Comune*, n. 183).

Nell'assenza della precedente pubblicazione dell'ordinanza del sindaco tra l'altro non indicata nel verbale di accertamenti e relativa al divieto di circolazione, l'ordinanza stessa non era esecutiva e quel divieto non poteva trovare applicazione. Né, per l'obbligatorietà della suddetta pubblicazione nell'albo pretorio, potevano valere altre forme di pubblicità dell'ordinanza stessa, o le comunicazioni generali per radio e stampa, che, tra l'altro, dalle stesse deduzioni del ricorrente, appaiono avvenute per la norma generale contenuta nel citato decreto legge, e non per il provvedimento del sindaco, onde il ricorso va rigettato.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezioni unite civili; sentenza 27 aprile 1979, n. 2429, Pres. G. ROSSI, Est. SCANZANO, P.M. GAMBONI (concl. conf.); Soc. Compagnia generale costruzioni - Co. g.c.c. (Avv. A. LUPO); c. Piersanti (Avv. VENTURA). Regolamento di giurisdizione.

Arbitrato e compromesso — Controversia avanti il pretore tra lavoratore e imprenditore italiani — Clausola compromissoria per arbitrato estero — Deduzione — Compromettibilità della questione — Accertamento — Applicabilità della legge italiana — Fattispecie (Legge 19 gennaio 1958 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, adottata a New York il 10 giugno 1958 e sua esecuzione, art. 2, 5).

Arbitrato e compromesso — Controversie individuali di lavoro — Clausola compromissoria per arbitrato rituale estero — Deroga alla giurisdizione italiana — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 806, 808).

Se nella controversia avanti il giudice nazionale tra lavoratore e imprenditore italiani quest'ultimo deduca la esistenza della clausola compromissoria (inserita nel contratto di lavoro, regolato, per volontà dei contraenti, dalla legge saudita) che domanda ad arbitro da nominarsi a Gedda la definizione di ogni questione relativa al contratto e venga in discussione la possibilità di deferire alla cognizione arbitrale la controversia, la sua compromettibilità deve essere accertata, in mancanza di specifiche previsioni al riguardo nella convenzione di New York 10 giugno 1958, in base alla legge del giudice la cui giurisdizione è contestata alla stregua di quella clausola compromissoria. (1)

Le controversie individuali di lavoro non possono formare oggetto di clausola compromissoria per arbitrato rituale estero, non prevista in contratti o accordi collettivi, che precluda la giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. (2)

(1-2) Le sezioni unite, con la riportata sentenza e la coeva n. 2430 (est. SCANZANO), *Foro it.*, Mass., 496, per estero in *Giur. it.*, 1979, I, 1, 1976, con nota di G. FRANCHI, *Arbitrabilità all'estero delle controversie di lavoro*, dopo aver definito clausola compromissoria per arbitrato rituale estero quella presa in considerazione (con la quale lavoratore e datore di lavoro italiani avevano stabilito, all'atto della conclusione del contratto di lavoro che prevedeva la esecuzione in Arabia Saudita delle prestazioni del primo, di assoggettare alla legge di questo paese il rapporto così instaurato, contestualmente demandando al console italiano di Gedda il compito di nominare un arbitro cui devolveva ogni controversia relativa alla validità, all'esecuzione od all'interpretazione del contratto medesimo [G. FRANCHI, nella nota citata, sostiene, invece, che l'arbitrato in questione sarebbe un arbitrato nazionale e non estero « in quanto soggetto a im-

La Corte, ecc. — *Svolgimento del processo.* — Con contratto del 29 gennaio 1976 Marcello Piersanti venne assunto alle dipendenze della Compagnia generale costruzioni Co.ge.co. s.p.a. avente sede in Roma, con la qualifica di muratore, per prestare la propria attività lavorativa in Arabia Saudita. Venne pattuito, fra l'altro, che il rapporto di lavoro era regolato dalla legge saudita e che qualsiasi eventuale controversia relativa alla validità, all'esecuzione od all'interpretazione del contratto era devoluta a un arbitro unico, da nominarsi dal console italiano di Jeddah, il quale avrebbe reso la propria sentenza per iscritto a Jeddah, in lingua italiana e nel rispetto dei principi processuali della legge saudita.

Poiché con lettera del 12 giugno 1976 la Co.ge.co. comunicò preavviso di licenziamento al Piersanti, questi, con ricorso del 7 ottobre 1976, adì il Pretore di Roma, quale giudice del lavoro, e chiese che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con ordine alla detta società di reintegrare esso Piersanti nel posto di lavoro e con condanna della stessa al risarcimento del danno, compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria ed agli interessi legali.

Subordinatamente chiese che la Co.ge.co. venisse condannata al pagamento di una somma pari a tre mensilità di stipendio, per il mancato periodo di comportamento dovuto in caso di malattia. Costituitasi in giudizio, la Co.ge.co. eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alla competenza arbitrale come sopra pattuita.

In pendenza del processo iniziato col detto ricorso, la stessa società ha proposto istanza per regolamento di giurisdizione, chiedendo appunto che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il Piersanti resiste con controricorso, illustrato con memoria.

nonostante che il luogo di svolgimento e di pronuncia fosse all'estero ») e dopo aver rilevato che la convenzione di New York « nulla dice espressamente riguardo alla legge in base alla quale debba essere stabilito se la questione oggetto della controversia sia suscettibile di essere compromessa in arbitro », hanno ritenuto che « il problema deve essere risolto muovendo da principi generali della materia e coordinando opportunamente fra loro le varie disposizioni della convenzione di New York ».

In effetti, però, ove si eccettuino il riferimento alla natura della clausola compromissoria intera in senso sostanzialmente conforme a quello desumibile da precedenti enunciazioni della stessa Corte (nella motivazione, sent. 18 maggio 1978, n. 2392, *Foro It.*, 1979, I, 158; 23 novembre 1976, n. 4429, *id.*, 1977, I, 2752, con nota di richiami; *cui adde*, Cass. 8 novembre 1971, n. 3147, *id.*, *Rep.* 1971, voce *Arbitrato*, n. 23) e il fugace cenno alla convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 (di alcune norme della quale la citata sent. 18 maggio 1978, n. 2392 e la più recente 11 ottobre 1979, n. 5274, *id.*, 1979, I, 2565, con nota di richiami, hanno scrutinato la portata anche alla stregua di arresti della Corte di giustizia della Comunità europea), tutte le considerazioni svolte al riguardo dalla Cassazione si sono incentrate sulla convenzione di New York e sul collegamento delle sue disposizioni. In tal modo la Corte ha mostrato di ritenere che, anche ai fini della valutazione della compromettibilità delle controversie, il parametro necessario e sufficiente fosse tale convenzione, così come postulato dalla sent. 18 settembre 1978, n. 4167 (est. SCANZANO, *id.*, 1978, I, 2422, con richiami e osservazioni di C. M. BARONE in relazione al diverso problema della individuazione dei requisiti formali di validità della clausola compromissoria per arbitrato estero).

Una volta accertato che la compromettibilità della questione oggetto dell'arbitrato previsto nella specie dalle parti dovesse essere verificata, in base ai rilievi di cui si è detto, alla stregua della legge italiana, non è stato difficile alle sezioni unite enunciare il principio riassunto nella seconda massima. E gli art. 4 e 5 legge 533/1973, dei quali non risulta essere stata adeguatamente colta la portata da Cass. 18 aprile 1975, n. 1459, *id.*, 1976, I, 1675 e 4 aprile 1978, n. 1540, *id.*, 1979, I, 768, con osservazioni di M. Grossi, che, sebbene rese con riguardo ad arbitrati in materia di lavoro anteriori all'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973, hanno affermato in termini generali, e quindi tali da poter essere ritenuti validi anche dopo il 12 dicembre 1973, che « il divieto, posto dall'art. 806 cod. proc. civ., di compromettere in arbitri le controversie di lavoro riguarda l'arbitrato rituale » e non anche quello irrituale, hanno trovato giusta rispondenza nella riportata sentenza nonché nella più recente Cass. 11 dicembre 1979, n. 6454, *id.*, 1979, I, 2828, con nota di richiami, che ha interpretato le norme di che trattasi nel più ampio contesto dei principi enunciati da Corte cost. 4 luglio 1977, n. 127, *id.*, 1977, I, 1849.

In dottrina, per un riesame di problemi posti dagli art. 4 e 5 legge 533/1973, cons. C. M. BARONE, *Considerazioni sul procedimento arbitrale e sugli aspetti processuali dell'arbitrato rituale*, e PERA, *Arbitrato rituale o irrituale nelle controversie di lavoro*, nel volume *I processi speciali*, Napoli, 1979, 55 ss., 211 ss.; cons. pure, PERONE, *L'arbitrato nelle controversie di lavoro*, in *Dir. lav.*, 1979, 207 ss.

Motivi della decisione. — La Co.ge.co. s.p.a. sostiene che la controversia proposta dal Piersanti col ricorso al pretore è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano perché rientra tra quelle che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro devolve alla competenza dell'arbitrato da nominarsi a Jeddah: clausola che sarebbe valida, ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New York 10 gennaio 1958, ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62, in quanto la legge saudita, che per volontà delle parti disciplina il rapporto sostanziale, non pone limiti alla compromettibilità delle controversie di lavoro subordinato.

L'assunto non può essere condiviso. Secondo l'art. 2 della convenzione di New York 10 gennaio 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con cui le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitrato tutte le controversie, od alcune controversie, che sono sorte o potrebbero sorgere tra di loro in relazione ad un rapporto, di diritto contrattuale o non contrattuale, riguardante una questione suscettibile d'essere regolata con un arbitrato.

Nella dice espressamente la convenzione citata, riguardo alla legge in base alla quale debba essere stabilito se la questione oggetto della controversia sia suscettibile di essere compromessa in arbitro.

Tale legge non può essere individuata in quella saudita che, secondo la volontà manifestata dalle parti con l'art. 13 del contratto, disciplina il rapporto di lavoro. Il riferimento, fatto a questo fine dalla Co.ge.co., all'art. 25 preleggi, che fa salva in ogni caso la volontà delle parti nella determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni, e che dovrebbe appunto dar valore alla clausola contrattuale ora citata, non è appropriato. La disposizione su indicata e quella pattizia da essa consentita riguardano la disciplina sostanziale del rapporto, per cui non si può risalire ad esse per individuare il giudice competente a statuire sul rapporto stesso.

Argomento in tal senso può desumersi, analogicamente, anche dal fatto che tra i criteri di collegamento della competenza giurisdizionale indicati dal codice di procedura civile o dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, manca un riferimento al giudice dalla cui legge è regolato il rapporto dedotto in giudizio.

Il problema deve essere dunque risolto muovendo dai principi generali della materia e coordinando opportunamente fra loro le varie disposizioni della convenzione di New York.

La clausola compromissoria, considerata nel suo momento formativo e nella sua struttura, si presenta come un negozio di diritto sostanziale (che è fuori del processo, benché preordinato a fini processuali), disciplinato, quanto a capacità delle parti, esistenza dell'accordo e requisiti formali, dalla legge che disciplina rispettivamente ciascuno di tali elementi (art. 17, 25, 26 preleggi). A questi elementi non è assimilabile la compromettibilità della controversia, essa costituendo una qualità (dell'oggetto del compromesso o della clausola compromissoria) che delimita la materia della possibile competenza arbitrale, e quindi l'elemento di confine tra questa competenza e quella istituzionale del giudice.

Allorché, pertanto, in un giudizio proposto innanzi ad un giudice alla cui giurisdizione, come nella specie, entrambe le parti, *naturaliter*, sono soggette, venga sollevata l'eccezione di compromesso per arbitrato estero, e si discuta della compromettibilità della controversia, la clausola compromissoria viene in considerazione nei suoi effetti immediatamente processuali, cioè come strumento attributivo della competenza arbitrale e preclusivo della giurisdizione del giudice adito. In tal modo, la questione della compromettibilità viene ad incidere direttamente sui presupposti della giurisdizione e non può essere risolta che secondo la legge del giudice la cui giurisdizione viene appunto in discussione sulla base di quella clausola.

Questa conclusione trae conferma dall'esame coordinato degli art. 2 e 5 della convenzione di New York.

Secondo l'art. 2, n. 3, di tale testo, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, la declinatoria, da parte del giudice, della propria giurisdizione a favore dell'arbitro è subordinata all'accertamento che la clausola non sia caducata o inefficace o non possa essere applicata. Nell'ipotesi dell'inefficacia deve comprendersi, come non par dubbio, anche quella di una clausola che concerna una questione non compromettibile, onde la relativa previsione viene a ribadire il principio della compromettibilità come condizione della competenza arbitrale. Per il dovuto accertamento, preliminare ad ogni altro ed ovviamente di competenza del giudice adito, deve essere condotto alla stregua della

legge di esso giudice, il quale appunto solo in base al suo ordinamento (in cui è inserita e con il quale va coordinata anche la convenzione internazionale ratificata) può spogliarsi della giurisdizione.

Più chiaramente, l'art. 5, n. 2/a, della stessa convenzione dispone che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale potranno essere rifiutati se l'autorità competente del paese, ove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, accerta che, secondo la legge di questo paese, l'oggetto della controversia non può essere deciso in sede arbitrale. Con quest'ultima espressione, va subito precisato, la convenzione fa riferimento al requisito della (non) compromettibilità; e non a ragioni attinenti all'ordine pubblico, giacché la conformità all'ordine pubblico, come condizione del riconoscimento, è espressamente e separatamente prevista (art. 5, n. 2, lett. b).

Orbene, se il requisito della compromettibilità è condizione anche del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza arbitrale, e se per espressa norma della convenzione esso, a quei fini, va valutato in base all'ordinamento di appartenenza del giudice cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati, sarebbe incongruo ritenere che il requisito medesimo, ai fini dell'accertamento della competenza giurisdizionale, debba essere valutato in base ad un ordinamento diverso. Vero è che l'art. 2, n. 1, e l'art. 5, n. 2/a, della convenzione hanno una diversa destinazione e considerano il requisito in parola con riferimento a momenti ed aspetti distinti della funzione della clausola compromissoria o del compromesso.

L'interprete deve però coordinare le due disposizioni e, leggendo la prima alla luce della seconda, concludere che nell'ambito di uno stesso ordinamento la legge applicabile in ciascuno dei due momenti deve essere identica, perché altrimenti all'interno di esso la parte vittoriosa potrebbe finire col rimanere priva di tutela. Ciò appunto si verificherebbe, nella specie, se il giudice italiano, nel momento della cognizione declinasse la giurisdizione e si spogliasse della domanda del Piersanti ritenendo compromettibile la controversia alla stregua di un ordinamento diverso da quello italiano, ed in un secondo momento negasse allo stesso Piersanti (in ipotesi vittorioso) il riconoscimento della sentenza arbitrale, escludendo sulla base del nostro ordinamento la compromettibilità prima riconosciuta. Deve dunque ritenersi, riguardo all'accertamento della compromettibilità, che se è la legge del giudice adito per il riconoscimento della sentenza arbitrale quella che in tale sede rileva, deve essere la legge del giudice adito per il merito quella che rileva agli effetti della pronunzia sulla competenza giurisdizionale.

È stato osservato in sede di discussione che, se le disposizioni in esame dovessero essere così coordinate ed interpretate, la seconda risulterebbe puramente ripetitiva della prima e quindi superflua. Ma l'obiezione è superabile: la precisazione contenuta nell'art. 5, n. 2/a, appare necessaria con riferimento all'ipotesi che venga chiesto il riconoscimento della sentenza arbitrale (col relativo previo giudizio sulla compromettibilità) di uno Stato diverso da quello il cui giudice si è spogliato della controversia, per averla ritenuta compromettibile secondo il proprio ordinamento (eventualmente recante una diversa disciplina sul punto), così consentendo che avesse luogo il giudizio arbitrale all'estero.

Con le considerazioni svolte rimane confutato anche l'assunto sostenuto, particolarmente nella discussione ed anche con richiamo di giurisprudenza straniera, dalla Co. ge. co., secondo cui, per garantire l'uniformità dell'applicazione della convenzione di New York in tutti gli Stati contraenti, il requisito della compromettibilità dovrebbe essere valutato in base all'ordinamento internazionale e precisamente in base ai principi primi che costituiscono l'ordine pubblico internazionale.

Può aggiungersi che, a parte il rilievo che la giurisprudenza richiamata — prevalentemente anteriore, peraltro, all'entrata in vigore della convenzione di New York — esamina il problema della compromettibilità con riferimento alla qualità di una delle parti (problema espressamente considerato poi dall'art. 11/1 della convenzione di Ginevra 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale) e non alla natura della controversia, ed a parte ogni legittimo dubbio sulla idoneità del credito suggerito, ai fini dell'auspicata uniformità, tale criterio è anche estraneo sia al protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale, sia alla citata convenzione europea

che tale rinvio non pregiudica la competenza del tribunale, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il compromesso, la clausola compromissoria e l'arbitrato non siano validi o efficaci. Sembra chiaro che il tribunale la cui competenza è lasciata impregiudicata decide, circa la invalidità o inefficacia della clausola, o del compromesso (e quindi anche dalla compromettibilità della controversia), alla stregua della propria legge, la relativa questione concernendo un elemento condizionante la sua competenza.

L'art. VI/2 della convenzione del 21 aprile 1961, poi, dopo aver indicato la legge applicabile riguardo al giudizio sulla validità o l'inesistenza di una convenzione d'arbitrato, facendo riferimento a leggi nazionali, e non al criterio invocato dalla Co. ge. co., dispone, espressamente all'ultimo paragrafo, che « il giudice investito potrà non riconoscere la convenzione d'arbitrato qualora secondo la legge del foro la controversia in questione non possa essere sottoposta all'arbitrato ».

Sono, questi, argomenti di ordine storico la cui importanza non può essere sottovalutata.

Deve stabilirsi dunque in base alla legge italiana se la controversia sottoposta alla cognizione del pretore sia compromettibile in arbitrato.

La risposta negativa non dà luogo a dubbio.

In proposito conviene premettere che quello previsto dalla clausola compromissoria pattuita fra le parti è un arbitrato rituale, ciò desumendosi dall'obbligo, fatto all'arbitrato, di osservare le norme processuali della legge del luogo, e soprattutto dalla qualificazione di « sentenza » data alla sua pronunzia. È chiaro, in tal modo, che questa sarebbe destinata a vincolare le parti su un piano giurisdizionale e non su un piano negoziale: cioè, come una decisione riconducibile, formalmente e sostanzialmente, alla volontà dell'arbitrato e non alla volontà delle parti.

Detto questo, va osservato che la domanda del Piersanti è diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 1 legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali. Tale legge devolve al pretore le controversie derivanti dalla sua applicazione (art. 5, ult. comma), e consente che esse vengano definite consensualmente mediante « arbitrato irrituale » (art. 7, ult. comma), con esclusione, quindi, dell'arbitrato rituale. Tale norma non è modificata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), che disciplina più specificamente il contenuto del provvedimento del giudice ed il contenuto delle obbligazioni risarcitorie poste a carico del datore di lavoro. Ma anche le norme poste, in tema di arbitrato, dal codice di procedura civile, pur con le modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, conducono allo stesso risultato riguardo alle controversie individuali di lavoro in genere.

Ed invero, il generale divieto di compromesso deriva, per esse, dall'art. 806 cod. proc. civ. che è rimasto modificato solo nel senso che il riferimento, in esso contenuto, all'art. 429 deve intendersi fatto ora all'art. 409, perché è quest'ultimo, e non il primo, che nel nuovo testo del detto codice indica le controversie individuali di lavoro. Gli art. 4 e 5 legge n. 533/73 attenuano il divieto, disponendo che, per tali controversie, sia l'arbitrato rituale che quello irrituale (salvo il caso che quest'ultimo sia previsto dalla legge) sono ammessi solo quando previsti nei contratti e accordi collettivi, purché ciò avvenga senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Essi perciò comportano sempre e comunque che, secondo il principio espresso dall'art. 806 cod. proc. civ., le dette controversie non possono essere materia di compromesso o clausola compromissoria esclusiva della giurisdizione o della competenza dell'autorità giudiziaria. E tale sarebbe, appunto, la clausola invocata dalla Co. ge. co.: la quale, quindi, non è idonea a sottrarre la controversia al giudice che è stato adito, anche perché non risulta che essa trovi riscontro comunque in contratti o accordi collettivi.

L'accertata infondatezza dell'istanza di regolamento importa la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio.

Per questi motivi, ecc.

Italy

—Page-3 of 15

in tale momento si verificherebbe quella diminuzione patrimoniale che è il presupposto dell'azione revocatoria.

La Corte osserva che ai fini della decisione sono prive di rilevanza le questioni, dibattute dalle parti, circa la natura dell'assegno circolare, gli effetti della sua girata, i riflessi di questa sul rapporto sostanziale che ad essa dà causa, il momento in cui il titolo si estingue.

In presenza di un pagamento eseguito mediante assegno circolare ed impugnato con l'azione revocatoria di cui all'art. 67, 2° comma, legge fall., dovendosi accertare se sussista il presupposto di ordine temporale richiesto dalla detta disposizione, si tratta di stabilire se il momento rilevante a tale effetto sia quello in cui l'assegno viene consegnato con girata al creditore o quello in cui esso viene riscosso da quest'ultimo.

Con l'azione revocatoria la legge intende ristabilire la *par condicio*, violata dal debitore attraverso un atto dispositivo (qual'è il pagamento) che depauperava il suo patrimonio destinandone una parte al soddisfacimento esclusivo e preferenziale di un determinato creditore. L'atto che la legge colpisce è perciò quello che determina irreversibilmente quel depauperamento, non importa se il soddisfacimento definitivo del creditore nel modo previsto dall'art. 1277 codice civile per l'estinzione dei debiti pecuniari (cioè con l'acquisizione da parte del medesimo della corrispondente quantità di denaro) sia contemporaneo o successivo. In altri termini, ai fini qui considerati, ciò che è rilevante non è tanto il detto definitivo soddisfacimento, quanto l'atto dispositivo che, per la sua insensibilità ad ulteriori interferenze del debitore, determina in maniera ormai irreversibile il pregiudizio per la massa dei creditori.

È appunto questa la ragione per cui, ad esempio:

a) in tema di revocatoria di pagamento eseguito mediante cessione di credito, è rilevante il momento della cessione e non quello della riscossione del credito ceduto (v. Cass. n. 3519 del 1975, n. 3421 del 1977, n. 4253 del 1978 [citt. in nota]); è infatti la cessione che già determina il depauperamento patrimoniale del debitore, anche se essa venga effettuata *pro solvendo* e se, correlativamente, il soddisfacimento del creditore si verifica con la riscossione del credito ceduto;

b) la cessione stessa è considerata un atto estintivo anormale pur se il definitivo soddisfacimento del creditore si verifica sempre con l'incasso della somma di denaro corrispondente all'importo del credito ceduto: è infatti l'atto dispositivo quello che è colpito come mezzo anormale di pagamento anche se ad esso non segue il soddisfacimento immediato del creditore;

c) il pagamento di un debito del fallito eseguito da un terzo che non si sia rivalso prima del fallimento non è soggetto a revocatoria pur se determina l'immediato e completo soddisfacimento del creditore;

d) il pagamento eseguito a mani del rappresentante del creditore si intende avvenuto con la consegna del denaro al rappresentante sebbene il creditore, dato che *medio tempore* il denaro si confonde nel patrimonio del rappresentante stesso, rimanga direttamente soddisfatto solo quand'egli riceve la relativa somma da quest'ultimo.

Ora, è noto che l'emissione dell'assegno circolare presuppone che il richiedente abbia costituito, presso la banca emittente, la corrispondente provvista e che, esau-

rito con l'emissione del titolo e la sua consegna al richiedente il rapporto di emissione, sorge tra banca e prenditore un rapporto nuovo ed autonomo (Cass., 22 maggio 1963, n. 1343, in *Mass. Giur. ital.*, 1963, 464; Id., 15 luglio 1965, n. 1549, *ivi*, 1965, 563), nell'ambito del quale la banca è un obbligato cartolare ed il pagamento della somma corrispondente alla provvista come sopra costituita può essere ottenuto solo con l'esercizio dei diritti incorporati nel titolo e solo da colui che a tale esercizio è legittimato. Ciò significa che il richiedente, nel momento in cui, a conclusione del rapporto di emissione, riceve il titolo, ha disposto della provvista in cambio del titolo stesso e che il relativo atto dispositivo diventa per lui definitivo ed irreversibile allorché egli trasferisce ad un terzo (nella specie, in pagamento di un debito al suo creditore) l'assegno mediante girata; infatti, in tal modo egli costituisce il giratario come unico soggetto legittimato all'esercizio dei diritti incorporati nel titolo, senza residua possibilità di recuperare la provvista o di impedire che quei diritti vengano esercitati dal giratario a suo esclusivo beneficio (come invece può materialmente fare il debitore che abbia rilasciato al suo creditore un assegno bancario o un vaglia cambiario, rispettivamente disponendo altrimenti della somma prima che l'assegno venga presentato o rifiutando il pagamento della cambiale).

Deve quindi concludersi che nel caso di pagamento eseguito con assegno circolare, il depauperamento che determina il pregiudizio della massa si verifica definitivamente quando il debitore trasferisce mediante girata l'assegno stesso al suo creditore o al di lui rappresentante (o glielo consegna, ove l'assegno sia stato già intestato allo stesso creditore) e che quello è il momento in cui, agli effetti dell'azione revocatoria, si considera avvenuto il pagamento.

Sulla base di questi principi la causa dovrà essere riesaminata da altro giudice, che si designa in altra sezione della stessa Corte d'appello di Bologna. — *Omissis*.

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONI UNITE, 27 aprile 1979, n. 2430 — *FABI Presidente* — *SCANZANO Relatore* — *GAMBOGI P. M.* (concl. conf.). — Compagnia generale costruzioni Cogeco s.p.a. (avv. Lupoi) - Fasciani.

Regolamento preventivo di giurisdizione.

Competenza e giurisdizione civile — Giurisdizione — Arbitrato estero — Declinatoria — Arbitrabilità della controversia (L. 19 gennaio 1968, n. 62, esecuzione della Convenzione di New York 10 giugno 1958, art. II; Codice di proc. civile, artt. 806, 808).
Competenza e giurisdizione civile — Giurisdizione — Controversie di lavoro — Arbitrabilità all'estero — Esclusione.

La clausola compromissoria che affida alla decisione di arbitri all'estero una controversia di lavoro non priva della giurisdizione il giudice italiano (1).

Il primo punto è importante l'affermazione che l'art. II della Convenzione di New York riserva a norme che le sono estranee la disciplina della compromettibilità delle controversie. Ciò si deduce dal silenzio del 1° comma del detto articolo, allorché parla di controversie che possono essere decise per via di arbitrato senza procedere a una precisazione, nonché dal silenzio del 3° comma quando il dovere del giudice statale adito di rimettere le parti agli arbitri viene escluso se la convenzione arbitrale non può condurre a un risultato giuridicamente utile.

Com'è noto se l'interprete si affida al testo francese del 3° comma non trova menzione della nullità della convenzione arbitrale e da ciò potrebbe sorgere il dubbio che la nullità è irrile-

(1) La massima è stata formulata in modo da comprendere l'area di motivazione della sentenza, che riguarda l'arbitrato estero, e la fattispecie, che riguarda l'arbitrato consolare. Non constano specifici precedenti.

Segue la nota del nostro redattore ordinario prof. GIUSEPPE FRANCHI.

Arbitrabilità all'estero delle controversie di lavoro.

La sentenza impone qualche considerazione in tema di arbitrato estero e di tutela giurisdizionale del rapporto di lavoro. Sul

Omissis. — *Svolgimento del processo:* Con contratto del 16 novembre 1975 Edoardo Fasciani venne assunto alle dipendenze della Compagnia generale Costruzioni Cogeco-s.p.a., avente sede in Roma, con la qualifica di assistente edile, per prestare la propria opera in Arabia Saudita. Venne pattuito, fra l'altro, che il rapporto di lavoro era regolato dalla legge saudita e che qualsiasi eventuale controversia relativa alla validità, all'esecuzione o all'interpretazione del contratto era devoluta ad un arbitro unico, da nominarsi dal console italiano di Jeddah, il quale avrebbe reso la propria sentenza per iscritto a Jeddah, in lingua italiana e nel rispetto dei principi processuali sauditi. Il 1° aprile 1976 le parti stipularono altro contratto di lavoro, il cui art. 12 devolveva le eventuali controversie genericamente «ai Collegi arbitrali ed agli organi giudiziari previsti dalla legge saudita».

Poiché con lettera del 6 aprile 1977 la Cogeco facendo riferimento al contratto del 16 novembre 1975, intimò il licenziamento di Fasciani, questi, con ricorso del 2 giugno 1977, adì il Pretore di Roma quale giudice del lavoro, e chiese che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con ordine alla detta società di reintegrare esso Fasciani nel posto di lavoro e con condanna della stessa al risarcimento dei danni nella misura minima di cinque mensilità o in quella maggiore che risultasse dovuta.

Costituitasi in giudizio, la Cogeco eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con

vante. Il punto va chiarito. L'art. 1, 1° comma del Protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 sulle convenzioni arbitrali dichiarava validi i compromessi e le clausole per arbitrato estero se le controversie cui si riferivano erano commerciali o in materia idonea a essere trattata per via d'arbitrato; all'art. 4, 1° comma imponeva al giudice dello Stato, su eccezione del convenuto, la remissione agli arbitri se il compromesso o la clausola compromissoria erano validi alla stregua dell'art. 1. Inoltre prevedeva nel 2° comma il venir meno dell'efficacia della convenzione arbitrale come ragione del rifiuto di remissione da parte del giudice adito. L'avvenuta cessazione d'efficacia era indicata nel testo francese con l'espressione *devenir caduc*, corrispondente al *cannot proceed* del testo inglese. Quando fu redatta la Convenzione di New York nel testo francese all'art. 1 si disse che *la convention est caduque* (oltre che inoperante e non applicabile), in quello inglese che *l'agreement is null and void*. E da notare che *être caduque* è un passo oltre rispetto all'*être devenu caduc* del Protocollo, ma non significa ancora, secondo l'interpretazione meramente letterale, essere nullo, com'è per gli anglofoni; quanto al testo spagnolo vi si legge (*acuerdo*) nulo. Dal momento che non conta il principio di maggioranza dei testi ufficiali per sapere quale va seguito (del resto ignoro la dizione russa e cinese), si deve ricorrere all'art. 33, comma 4° della Convenzione di Vienna 23 maggio 1969 sul diritto dei trattati, es. con L. 12 febbraio 1974, n. 112, che accredita l'interpretazione più confacente all'oggetto e allo scopo del trattato. Pertanto anche i compromessi e le clausole compromissorie nuli per non arbitrabilità delle controversie impongono al giudice adito di decidere nel merito, se munito di giurisdizione e di competenza.

Posta dinanzi al problema di individuare la legge che determina l'arbitrabilità della controversia la Corte ha ritenuto trattarsi della *lex fori*, senza menzionare l'art. 27 disp. prel. codice civile, nonostante la giurisprudenza che annovera tra le questioni di competenza, da detta disposizione contemplate, quelle sul potere degli arbitri piuttosto che dei giudici pubblici di decidere le controversie.

La motivazione della sentenza si arricchisce poi di un argomento testuale. Poiché l'art. V, comma 2°, lett. a) consente il rifiuto di delibazione del lodo estero in materia non arbitrabile secondo la legge del giudice della delibazione, coerenza vuole che anche ai fini della declinatoria di giurisdizione la compromettibilità sia valutata alla stregua dell'ordinamento del giudice adito, con l'opportuna osservazione che, rimessa la causa agli arbitri esteri, non potrà poi più negarsi la delibazione per non arbitrabilità della controversia. Il rilievo è prezioso soprattutto per l'ipotesi che la controversia fosse arbitrabile al momento della declinatoria ma non lo sia più al momento della delibazione: quanto meno l'equità imporrebbe la proponibilità della domanda di delibazione. Parlo di equità perché non è facile sta-

riferimento alla competenza arbitrale come sopra pattuita.

In pendenza del processo iniziato col detto ricorso, la stessa società ha proposto istanza per regolamento di giurisdizione, chiedendo appunto che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

All'udienza tenuta dal pretore il 21 ottobre 1977 il Fasciani, allegando il grave ed irreparabile pregiudizio che avrebbe potuto derivargli durante il tempo necessario alla decisione del regolamento, domandava un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 701, ultima parte, codice di proc. civile.

Con ordinanza del 7 novembre 1977 il detto giudice ha sospeso il processo di merito ai sensi dell'art. 367 codice di proc. civile. Ritenuto poi che tale sospensione non impediva l'esame della domanda intesa ad ottenere il provvedimento di urgenza, e che in ordine ad essa sussisteva la propria giurisdizione indipendentemente dall'esistenza della giurisdizione — contestata dalla Cogeco — sulla causa di merito, ha fissato una successiva udienza per la trattazione della domanda anzidetta.

A seguito di ciò, la Cogeco, con ricorso del 2 gennaio 1978, ha proposto altra istanza di regolamento di giurisdizione e, con riferimento alla clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro del 1° aprile 1976, ha dedotto che la giurisdizione italiana, preclusa dalla detta clausola riguardo alla causa di merito, è egualmente preclusa riguardo al procedimento previsto dagli artt. 700 e

bilire la natura giuridica del vincolo che la precedente declinatoria eserciterebbe sul successivo giudizio di delibazione.

La sentenza nulla dice sull'arbitrato pattuito e non eseguito. Nel primo caso (contratto del '75) sembra che si sia utilizzato l'art. 29 della legge consolare (D. P. 5 gennaio 1967, n. 200), in base al quale «il capo dell'ufficio consolare... b) può esplicare le funzioni di arbitro unico nelle controversie fra cittadini purché questi lo abbiano autorizzato a pronunciare secondo equità». Dal seguito della norma si evince trattarsi di arbitrato rituale. Occorre peraltro che la controversia sia arbitrabile secondo le norme generali e per di più che il giudizio possa essere d'equità. Un arbitrato consolare in materia di lavoro all'estero tra cittadini potrebbe anche essere una soluzione normativa apprezzabile, ma esigerebbe in ogni caso la deroga espressa ai limiti posti dall'art. 806 codice di proc. civile. In nessun caso poi il console potrebbe seguire principi processuali diversi da quelli dello Stato cui appartiene come organo.

Nel secondo caso (contratto del '76) le eventuali controversie venivano devolute ad arbitri o giudici previsti dalla legge saudita. A questo proposito va ricordato, in base all'articolo sopra menzionato, che «il capo dell'ufficio consolare... c) può far parte di Collegi arbitrali e può esplicare le funzioni di arbitro unico a termini della legge locale solo a seguito di autorizzazione del Ministero degli esteri o della missione diplomatica». Questa eventualità rientra nella previsione della clausola, che peraltro prevede anche altre ipotesi. S'intende anche qui che il console non potrebbe partecipare a organi arbitrali contemplati dalla legge locale prescindendo dall'arbitrabilità della lite secondo la propria legge nazionale.

Queste ultime considerazioni servono a richiamare l'attenzione sul fatto che l'arbitrato del console di Gedda tra cittadini previsto dal contratto del '75 era un arbitrato nazionale e non estero, in quanto soggetto a impugnazione dinanzi al Tribunale di Roma e sottratto alla delibazione, nonostante che il luogo di svolgimento e di pronuncia fosse all'estero.

Vorrei infine aggiungere, sul piano della politica legislativa, che si comprende la preferenza accordata in materia di lavoro al giudizio pubblico nazionale rispetto al giudizio arbitrale, nonché al giudice competente *ex lege* rispetto a quello scelto dalle parti nell'interno del territorio dello Stato, assai meno invece la preferenza accordata al giudice pubblico straniero rispetto all'arbitro all'estero e la preferenza del giudice pubblico straniero scelto dalle parti (quando ciò è consentito dalle convenzioni internazionali e per alcuni dall'art. 2 codice di proc. civile) rispetto al giudice italiano competente *ex lege*.

Nemmeno si capisce perché, nelle situazioni in cui la legge materiale da applicare non è quella italiana, si debba temere il ricorso consensuale all'equità piuttosto che a una qualsiasi legge *barbarorum*.

GIUSEPPE FRANCHI.

segg., codice di proc. civile, anche perché i provvedimenti di urgenza eventualmente emessi nel suo ambito rimarrebbero del tutto svincolati da un giudizio di merito in cui poter essere confermati o modificati.

Il Fasciani in questa sede non si è costituito.

Motivi: I due ricorsi della Cogeco, iscritti rispettivamente ai numeri 6214/77 e 104/78 del ruolo generale civile di questa Corte, vanno riuniti perché è identica la questione di giurisdizione con essi prospettata.

Con riferimento a quella sollevata nel processo di merito, la Cogeco sostiene che la controversia proposta dal Fasciani col ricorso del 2 giugno 1977 è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano perché rientra fra quelle previste dalla clausola compromissoria contenuta nel contratto del 1° aprile 1976; clausola che sarebbe valida, ai sensi dell'art. 2 della convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata con L. 19 gennaio 1968, n. 62, in quanto la legge saudita, che per volontà delle parti disciplina il rapporto sostanziale, non pone limiti alla compromettibilità delle controversie di lavoro subordinato.

L'assunto non può essere condiviso.

Secondo l'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con L. 19 gennaio 1968, n. 62, ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con cui le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitro tutte le controversie, od alcune controversie, che sono sorte o potrebbero sorgere tra di loro in relazione ad un rapporto, di diritto contrattuale o non contrattuale, riguardante una questione suscettibile d'essere regolata con un arbitro.

Nulla dice espressamente la Convenzione citata, riguardo alla legge in base alla quale debba essere stabilito se la questione oggetto della controversia sia suscettibile di essere compromessa in arbitri.

Tale legge non può essere individuata in quella saudita che, secondo la volontà manifestata dalle parti del contratto, disciplina il rapporto di lavoro. Il riferimento, fatto a questo fine dalla Cogeco, all'art. 25 delle preleggi, che fa salva in ogni caso la volontà delle parti nella determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni, e che dovrebbe appunto dar valore alla clausola contrattuale ora citata, non è appropriato. La disposizione su indicata e quella pattizia da essa consentita riguardano la disciplina sostanziale del rapporto, per cui non si può risalire da esse per individuare il giudice competente a statuire sul rapporto stesso. Argomento in tal senso può desumersi, analogicamente, anche dal fatto che tra i criteri di collegamento della competenza giurisdizionale indicati dal codice di procedura civile o dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, manca un riferimento al giudice dalla cui legge è regolato il rapporto dedotto in giudizio.

Il problema deve essere dunque risolto muovendo dai principi generali della materia e coordinando opportunamente fra loro le varie disposizioni della Convenzione di New York.

La clausola compromissoria, considerata nel suo momento formativo e nella sua struttura, si presenta come un negozio di diritto sostanziale (che è fuori del processo, benché preordinato a fini processuali), disciplinato, quanto a capacità delle parti, esistenza dell'accordo e requisiti formali, dalla legge che disciplina rispettivamente ciascuno di tali elementi (artt. 17, 25, 26 preleggi). A questi elementi non è assimilabile la compromettibilità della controversia, essa costituendo una qualità (dell'oggetto del compromesso o della clausola compromissoria) che delimita la materia della possibile competenza arbitrale e quindi l'elemento di confine tra questa competenza e quella istituzionale del giudice.

Allorché, pertanto, in un giudizio proposto innanzi ad un giudice alla cui giurisdizione, come nella specie, en-

trambe le parti, *naturaliter*, sono soggette, venga sollevata l'eccezione di compromesso per arbitro estero, e si discuta della compromettibilità della controversia, la clausola compromissoria viene in considerazione nei suoi effetti immediatamente processuali, cioè come strumento attributivo della competenza arbitrale e preclusivo della giurisdizione del giudice adito. In tal modo, la questione della compromettibilità viene ad incidere direttamente sui presupposti della giurisdizione e non può essere risolta che secondo la legge del giudice la cui giurisdizione viene appunto in discussione sulla base di quella clausola.

Questa conclusione trae conferma dall'esame coordinato degli artt. 2 e 5 della Convenzione di New York.

Secondo l'art. 2, n. 3 di tale testo, in presenza di una clausola compromissoria per arbitro estero, la declinatoria, da parte del giudice, della propria giurisdizione a favore dell'arbitro è subordinata all'accertamento che la clausola non sia caduca o inefficace o non possa essere applicata. Nell'ipotesi dell'inefficacia deve comprendersi, come non par dubbio, anche quella di una clausola che concerna una questione non compromettibile, onde la relativa previsione viene a ribadire il principio della compromettibilità come condizione della competenza arbitrale. Ora, il detto accertamento, preliminare ad ogni altro ed ovviamente di competenza del giudice adito, deve essere condotto alla stregua della legge di esso giudice, il quale appunto solo in base al suo ordinamento (in cui è inserita e con il quale va coordinata anche la convenzione internazionale ratificata) può spogliarsi della giurisdizione.

Più chiaramente, l'art. 5, n. 2/a della stessa Convenzione dispone che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale potranno essere rifiutati se l'autorità competente del Paese ove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, accerta che, secondo la legge di questo paese, l'oggetto della controversia non può essere deciso in sede arbitrale. Con quest'ultima espressione — va subito precisato — la convenzione fa riferimento al requisito della (non) compromettibilità, e non a ragioni attinenti all'ordine pubblico, giacché la conformità all'ordine pubblico, come condizione del riconoscimento, è espressamente e separatamente prevista (art. 5, n. 2, lett. b).

Orbene, se il requisito della compromettibilità è condizione anche del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza arbitrale, e se per espresa norma della convenzione esso, a quei fini, va valutato in base all'ordinamento di appartenenza del giudice cui il riconoscimento e l'esecuzione sono demandati, sarebbe incongruo ritenere che il requisito medesimo, ai fini dell'accertamento della competenza giurisdizionale debba essere valutato in base ad un ordinamento diverso. Vero è che l'art. 2, n. 1 e l'art. 5, n. 2/a della Convenzione hanno una diversa destinazione e considerano il requisito in parola con riferimento a momenti ed aspetti distinti della funzione clausola compromissoria o del compromesso.

L'interprete deve però coordinare le due disposizioni e, leggendo la prima alla luce della seconda, concludere che nell'ambito di uno stesso ordinamento la legge applicabile in ciascuno dei due momenti deve essere identica, perché altrimenti all'interno di esso la parte vittoriosa potrebbe finire col rimanere priva di tutela. Ciò appunto si verificherebbe, nella specie, se il giudice italiano, nel momento della cognizione declinasse la giurisdizione e si spogliasse della domanda del Fasciani ritenendo compromettibile la controversia alla stregua di un ordinamento diverso da quello italiano, ed in un secondo momento negasse allo stesso Fasciani (in ipotesi vittorioso) il riconoscimento della sentenza arbitrale, escludendo sulla base del nostro ordinamento la compromettibilità prima riconosciuta. Deve dunque ritenersi, riguardo all'accertamento della compromettibilità, che se è la legge del giudice adito per il riconoscimento della sentenza arbitrale quella che in tale sede rileva, deve essere la legge

del giudice adito per il merito quella che rileva agli effetti della pronunzia sulla competenza giurisdizionale.

È stato osservato in sede di discussione che se le disposizioni in esame dovessero essere così coordinate ed interpretate, la seconda risulterebbe puramente ripetitiva della prima e quindi superflua. Ma l'obiezione è superabile: la precisazione contenuta nell'art. 5, n. 2/a appare necessaria con riferimento all'ipotesi che venga chiesto il riconoscimento della sentenza arbitrale (col relativo pre-vio giudizio sulla compromettibilità) in uno Stato diverso da quello il cui giudice si è spogliato della controversia, per averla ritenuta compromettibile secondo il proprio ordinamento (eventualmente recante una diversa disciplina sul punto), così consentendo che avesse luogo il giudizio arbitrale all'estero.

Con le considerazioni svolte rimane confutato anche l'assunto sostenuto, particolarmente nella discussione, ed anche con richiamo di giurisprudenza straniera dalla Cogeco, secondo cui, per garantire l'uniformità dell'applicazione della Convenzione di New York in tutti gli Stati contraenti, il requisito della compromettibilità dovrebbe essere valutato in base all'ordinamento internazionale e precisamente in base ai principi primi che costituissero l'ordine pubblico internazionale.

Può aggiungersi che, a parte il rilievo che la giurisprudenza richiamata — prevalentemente anteriore, peraltro, all'entrata in vigore della Convenzione di New York — esamina il problema della compromettibilità con riferimento alla qualità di una delle parti (problema espressamente considerato poi dall'art. 11/1 della Convenzione di Ginevra 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale) e non alla natura della controversia, ed a parte ogni legittimo dubbio sulla idoneità del criterio suggerito, ai fini dell'auspicata uniformità, tale criterio è anche estraneo sia al Protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale, sia alla citata convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale firmata a Ginevra il 21 aprile 1961, che entrambe anzi depongono nel senso della tesi qui accolta.

Ed invero, l'art. 4 del detto Protocollo, dopo aver disposto che i tribunali degli Stati contraenti, in presenza di una clausola compromissoria valida, rimetteranno le parti, a richiesta di una di esse, avanti al Collegio arbitrale, aggiunge, al 2° comma, che tale rinvio non pregiudica la competenza dei tribunali, nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il compromesso, la clausola compromissoria e l'arbitrato non siano validi o efficaci. Sembra chiaro che il Tribunale la cui competenza è lasciata impregiudicata decide, circa l'invalidità o inefficacia della clausola o del compromesso (e quindi anche della compromettibilità della controversia), alla stregua della propria legge, la relativa questione concernendo un elemento condizionante la sua competenza.

L'art. VI/2 della Convenzione del 21 aprile 1961, poi, dopo avere indicato la legge applicabile riguardo al giudizio sulla validità o l'esistenza di una convenzione d'arbitrato, facendo riferimento a leggi nazionali, e non al criterio invocato dalla Cogeco, dispone, espressamente all'ultimo paragrafo, che «il giudice investito potrà non riconoscere la convenzione d'arbitrato qualora secondo la legge del foro la controversia in questione non possa essere sottoposta all'arbitrato».

Sono, questi, argomenti di ordine storico la cui importanza non può essere sottovalutata.

Deve stabilirsi dunque in base alla legge italiana se la controversia sottoposta alla cognizione del pretore sia compromettibile in arbitri.

La risposta negativa non dà luogo a dubbio.

In proposito conviene premettere che quello previsto dalla clausola compromissoria pattuita fra le parti nel contratto del 16 novembre 1975 (al quale hanno fatto riferimento sia la Cogeco con la lettera di licenziamento sia il Fasciani col ricorso al pretore) è un arbitrato rituale, ciò desumendosi dall'obbligo, fatto all'arbitro, di

osservare le norme processuali della legge del luogo, e soprattutto dalla qualificazione di «sentenza» data alla sua pronunzia. È chiaro, in tal modo, che questa sarebbe destinata a vincolare le parti su un piano giurisdizionale e non su un piano negoziale: cioè, come una decisione riconducibile, formalmente e sostanzialmente, alla volontà dell'arbitro e non alla volontà delle parti.

Detto questo, va osservato che la domanda del Fasciani è diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 1 della L. 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali. Tale legge devolve al pretore le controversie derivanti dalla sua applicazione (art. 6, ultimo comma), e consente che esse vengano definite consensualmente mediante «arbitrato irrituale» (art. 7, ultimo comma) con esclusione, quindi, dell'arbitrato rituale. Tale norma non è modificata dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300), che disciplina più specificamente il contenuto del provvedimento del giudice ed il contenuto delle obbligazioni poste a carico del datore di lavoro. Ma anche le norme poste, in tema di arbitrato, dal codice di procedura civile, pur con le modificazioni ed interpretazioni introdotte dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, conducono allo stesso risultato riguardo alle controversie individuali di lavoro in genere.

Ed invero, il generale divieto di compromesso deriva, per esse, dall'art. 806 codice di proc. civile, che è rimasto modificato solo nel senso che il riferimento, in esso contenuto, all'art. 429 deve intendersi fatto ora all'art. 409, perché è quest'ultimo, e non il primo, che nel nuovo testo del detto codice indica le controversie individuali di lavoro. Gli artt. 4 e 5 della legge n. 533 del 1973 attenuano il divieto, disponendo che per tali controversie, sia l'arbitrato rituale che quello irrituale (salvo il caso che quest'ultimo sia previsto dalla legge) sono ammessi solo quando previsti nei contratti e accordi collettivi, purché ciò avvenga senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Essi perciò comportano sempre e comunque che, secondo il principio espresso dall'art. 806 codice di proc. civile, le dette controversie non possono essere materia di compromesso o clausola compromissoria preclusivi della giurisdizione o della competenza dell'autorità giudiziaria. E tale sarebbe, appunto, la clausola invocata dalla Cogeco; la quale, quindi, non è idonea a sottrarre la controversia al giudice che è stato adito, anche perché non risulta che essa trovi comunque riscontro in contratti o accordi collettivi.

La conclusione non muterebbe se, anziché al contratto di lavoro del 16 novembre 1975, si dovesse fare riferimento a quello del 1° aprile 1976, in quanto anche l'arbitrato da esso previsto, pur nel diverso tenore della relativa clausola, sarebbe da ritenere «rituale».

Tale clausola, infatti, devolvendo le eventuali controversie genericamente «ai Collegi arbitrali ed agli organi giudiziari previsti dalla legge saudita», indica la volontà delle parti di equiparare la decisione dell'arbitro a quella del giudice e di volersi ritenere vincolante dalla decisione stessa (come da quella del giudice) su un piano giurisdizionale e non negoziale.

Può aggiungersi che, non risultando agli atti che nell'ordinamento saudita esistano collegi arbitrali preorganizzati per le controversie di lavoro, e che quindi sia desumibile dalla legge il numero, la nomina e la costituzione degli arbitri, una clausola arbitrale così generica, potrebbe rientrare fra quelle che non possono essere applicate, sì da doversi negare anche per questa ragione (v. art. 2, n. 3, ultima parte della Convenzione di New York) l'idoneità della clausola stessa a precludere la giurisdizione del giudice adito.

È il caso, infine, di osservare che la clausola in argomento, devolvendo le controversie anche «agli organi giudiziari previsti dalla legge saudita», esprime, oltre che la compromissione in arbitri, una deroga convenzionale alla giurisdizione a favore di un giudice straniero? Come tale, però, essa sarebbe invalida per il disposto dell'art. 2

codice di proc. civile, il quale è rimasto in vigore, nei rapporti fra parti che siano entrambe domiciliate in Italia (come nella specie), pur dopo l'entrata in vigore della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza giurisdizionale. La detta disposizione infatti — secondo l'art. 3 della Convenzione ora citata — non può essere invocata in Italia solo nei confronti di persone aventi il domicilio nel territorio di altro Stato contraente.

Le considerazioni svolte valgono a confutare anche il ricorso proposto con riferimento al procedimento che concerne il provvedimento di urgenza dal Fasciani, prospettandosi con esso una questione di giurisdizione in termini identici a quelli esaminati, e risultando assorbito ogni altro rilievo per effetto della riconosciuta giurisdizione del giudice italiano riguardo alla causa di merito.

Va omissa la pronuncia sulle spese del presente giudizio in quanto il Fasciani in questa sede non si è costituito.

La Corte, a Sezioni unite, riuniti i ricorsi n. 6214 del 1977 e n. 104 del 1978 R. Gen. Civ., dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa promossa da Fasciani Edoardo contro la Compagnia Generale Costruzioni s.p.a. con ricorso del 2 giugno 1977 al pretore di Roma quale giudice del lavoro. — *Omissis.*

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 26 aprile 1979, n. 2414 — MIRABELLI *Presidente* — SENSALE *Relatore* — BERRI P. M. (concl. conf.). — Marini Dettina (avv. Janetti del Grande) - Amministrazione delle finanze dello Stato.

Cassa App. Roma, 26 maggio 1975.

Imposta successione e donazione — Interessi di mora — Disparità di trattamento tra l'imposta sulle successioni e donazioni e l'imposta sugli atti di trasferimento oneroso tra vivi — Illegittimità costituzionale ex art. 3 della Costituzione — Insussistenza (L. 26 gennaio 1961, n. 29; L. 28 marzo 1962, n. 147).

Imposte e tasse in genere — Concordato tributario — Natura — Effetti — Preclusione del diritto agli interessi di mora — Insussistenza (L. 26 gennaio 1961, n. 29; L. 28 marzo 1962, n. 147).

Imposte e tasse in genere — Interessi di mora — Prescrizione quinquennale (L. 26 gennaio 1961, n. 29; L. 28 marzo 1962, n. 147; Codice civile, art. 2948).

Imposte e tasse in genere — Ingiunzione fiscale — Opposizione — Mutamento dei motivi in corso di giudizio — Ammissibilità — Limiti — Fattispecie (T. U. 14 aprile 1910, n. 639; Codice di proc. civile, art. 345).

Imposte e tasse in genere — Interessi moratori — Dichiarazione integrativa di valore del contribuente — Dichiarazione resa avanti il giudice tributario —

(1-5) La decisione in rassegna ribadisce alcuni principi enunciati in precedenza dalla Corte suprema.

La prima massima è conforme all'orientamento espresso, sia pure non sempre con riferimento specifico ad eccezioni d'illegittimità costituzionale, nella sentenza della Cassazione, pronunciata a Sezioni unite, 21 agosto 1972, n. 2695, in *Foro ital.*, 1972, I, 2360, nonché nelle seguenti altre decisioni: 9 marzo 1973, n. 645, in *Comm. centr. imp.*, 1973, II, 494; 27 novembre 1974, n. 3882, in *Mass. Giur. ital.*, 1974, 987; 15 marzo 1975, n. 1015, in *Giur. ital.*, 1976, I, 1, 361; 26 giugno 1976, n. 2399, in *Giust. trib.*, 1976, 667; 25 giugno 1977, n. 2716, in *Mass. Giur. ital.*, 1977, 600.

Sulla natura e sugli effetti del concordato, la seconda massima

Ammissibilità (L. 26 gennaio 1961, n. 29; L. 28 marzo 1962, n. 147).

La diversità di regime per gli atti onerosi inter vivos e gli atti mortis causa, per effetto della quale nei riguardi dei primi il contribuente può limitarsi alla dichiarazione del prezzo, mentre per gli atti mortis causa deve essere denunciato il valore effettivo, non costituisce una disparità di trattamento quanto alla disciplina degli interessi. Invero l'obbligazione relativa ha origine dal ritardo con cui viene effettuato l'integrale pagamento dell'imposta, ritardo che la legge, nell'uno e nell'altro tipo di atto, presume colpevole fino a prova contraria, per cui il contribuente, per esimersi dall'obbligo di pagare gli interessi di mora, deve dimostrare che la differenza tra il valore indicato e quello effettivo, negli atti mortis causa, e tra il prezzo risultante nell'atto e il valore venale del bene in quelli tra vivi e, quindi, il ritardo dipendente da tale divergenza nell'adempimento del debito di imposta, è dovuta a fatto a lui non imputabile (1).

Il concordato costituisce un accertamento compiuto con la collaborazione del contribuente, e i suoi effetti non differiscono da quelli di ogni altro accertamento divenuto definitivo. Ne consegue che il debito di interessi non ne rimane pregiudicato, sia perché esso non incide sulle questioni relative ad elementi del rapporto d'imposta diversi dalle situazioni di fatto per la determinazione della base imponibile, che costituisce l'oggetto ed esaurisce lo scopo del concordato, sia perché è proprio in conseguenza di un accordo, il quale elevi il valore imponibile rispetto a quello dichiarato dal contribuente, che l'obbligazione degli interessi nasce ed è disciplinata dalla legge, in conseguenza del ritardo, presuntivamente addebitabile al contribuente, con cui l'imposta complementare può essere liquidata (2).

Il debito di interessi per ritardata riscossione dell'imposta non è soggetto alla prescrizione triennale, ma a quella quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4, codice civile (3).

Se l'opposizione del contribuente all'ingiunzione fiscale è fondata sulla totale negazione dell'obbligo di corrispondere gli interessi di mora con detta ingiunzione richiesti, il contribuente stesso può — senza incorrere nel divieto posto dall'art. 345 codice di proc. civile — dedurre che, ove siano ritenute fondate le eccezioni opposte dall'Amministrazione finanziaria, gli interessi sono dovuti in misura inferiore rispetto a quella richiesta, per essere stato versato un acconto sull'imposta dovuta (4).

La non imputabilità del ritardo nel pagamento del tributo complementare, che si configura come fatto impeditivo della produzione di effetti ricollegati dall'ordinamento alla mora, si verifica dal momento in cui è presentata (e nei limiti del maggior valore indicato) una dichiarazione di rettifica del valore dei beni caduti in successione, la quale pone l'ufficio accertatore in grado di liquidare ed acquisire con immediatezza il tributo complementare sul valore rettificato. Lo stesso effetto deve riconoscersi alla dichiarazione di rettifica, resa dal contribuente non già in un atto diretto all'ufficio medesimo, in forma di denuncia suppletiva, ma in un ricorso presentato alla Commissione tributaria (5).

non si discosta dall'opinione corrente in dottrina e in giurisprudenza, secondo la quale il concordato è un atto plurimo, non negoziale, costituito dall'accertamento dell'ufficio, cui aderisce il contribuente: si veda, in proposito, Cass., 12 luglio 1974, n. 2086, in *Comm. centr. imp.*, 1974, II, 1040; Cass., 16 dicembre 1974, n. 4289, in *Mass. Giur. ital.*, 1974, 1095; *Comm. centr.*, 6 dicembre 1973, n. 15457, in *Giur. ital.*, 1974, III, 2, 34. Per la dottrina cfr.: ALLORIO, *Diritto processuale tributario*, Torino, 1969, n. 27, pag. 85 e segg.; GIANNINI, *Istituzioni di diritto tributario*, Milano, 1974, pag. 209; PUOTI, *Spunti critici in tema di concordato tributario*, in *Riv. dir. fin.*, 1969, I, 334 e 350. Recentemente, peraltro, la dottrina ha mostrato interesse per la crisi contrattuale del concordato, soprattutto in riferimento alle

l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).

La modifica apportata al comma 1 dell'art. 21 della legge sull'assicurazione obbligatoria r.c.a., dal d.l. 23 dicembre 1976 n. 857, conv. nella l. 26 febbraio 1977 n. 39, nello stabilire le condizioni che danno luogo al diritto al risarcimento ha carattere interpretativo, con la conseguenza della sua applicabilità anche ai giudizi in corso (1).

(Omissis). — Con l'unico motivo la società ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli art. 19 e 21 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata per avere la corte di appello erroneamente ritenuto che, una volta che ricorra una delle condizioni di risarcibilità del danno previste dall'art. 21 comma 1 della legge sopra richiamata, siano risarcibili tutti i danni alle persone di cui al precedente art. 19 comma 2 con la sola limitazione di cui all'ultima parte del citato art. 21 comma 1, e nell'aver di conseguenza erroneamente condannato essa società a risarcire anche il danno da inabilità permanente inferiore al 20 %.

La censura è priva di fondamento.

Occorre premettere che l'art. 21 della l. 24 dicembre 1969 n. 990 nella sua formulazione originaria stabiliva al comma 1 che nel caso previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 19 (cioè di sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato) il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o un'inabilità permanente superiore al 20 per cento, con il massimo di L. 15.000.000 per ogni persona sinistrata nel limite di L. 25.000.000 per ogni sinistro.

Successivamente, dopo la presentazione del ricorso, è entrata in vigore la l. 26 febbraio 1977 n. 39 che, convertendo in legge con modificazione il d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 concernente modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, ha tra l'altro costituito l'art. 21 della legge n. 990 del 1969. In particolare il comma 1 di tale articolo, nella nuova formulazione, contiene al testo sopra riportato la seguente aggiunta: « il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei limiti di somma sopra indicati, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi suddette ».

Per effetto di tale previsione legislativa, ogni dubbio interpretativo derivante dall'espressione disgiuntiva usata dal legislatore con riferimento alle tre specifiche ipotesi di danno — morte o un'inabilità temporanea superiore a 90 giorni o inabilità permanente superiore al 20 % — è venuto meno, nel senso che, verificandosi anche una sola delle tre ultime ipotesi suddette, si realizza la condizione richiesta per ritenere oggettivamente avvenuta, e quindi risarcibile, la lesione subita.

Infatti la frase aggiunta al comma 1 dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969 ha natura di norma interpretativa perchè essa, essendo rivolta a chiarire la portata della disposizione che la precede, non è suscettibile di applicazione autonoma ma si integra con quella che precede, non è applicabile al caso concreto non può essere desunta separatamente e cumulativamente da entrambe le norme (v. in tale senso: Cass., sez. I, sent. 29 luglio 1974 n. 2289).

Ed in effetti la disposizione secondo cui il risarcimento del danno ha luogo per intero, anche se si verifichi una sola delle due ultime ipotesi suddette non ha altra funzione che quella di rimuovere il dubbio interpretativo che sorgeva in passato dall'elencazione in forma disgiuntiva delle tre ipotesi di danno, risarcibile.

La natura interpretativa della norma in esame ne comporta l'applicazione anche alle controversie in corso, come quella in esame. (Omissis)

(1) Principio nuovo.

Nel senso del carattere interpretativo delle modifiche apportate al comma 1 dell'art. 21 l. n. 990 del 1969, dal d.l. n. 857 del 1976, CASAROTTI, *Le nuove leggi civili commentate*, 1978, 319. Sulla applicabilità delle norme interpretative anche ai giudizi in corso, salvo che sul punto

29 GIUSTIZIA CIVILE - SETTEMBRE 1975 - 1575
non si sia formato il giudicato, vedi Cass. 6 marzo 1975 n. 1748, in questa Rivista 1975, I, 1063; Cass. 29 luglio 1974 n. 2289, ivi 1974, I, 1527.

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. un. — 27 aprile 1979 n. 2429 — Pres. Rossi — Est. Scanzano — P. M. Gambogi (concl. conf.) — Cogeco s.p.a. (avv. Lupoi) c. Piersanti (avv. Ventura).

(Regolamento di giurisdizione).

Compromesso e arbitrato - Arbitrato - Estero - Compromesso e clausola compromissoria - Controversie non assoggettabili - Accertamento - Legge applicabile.

(L. 19 gennaio 1968 n. 62, adesione alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze straniere, art. 2).

Compromesso e arbitrato - Compromesso e clausola compromissoria - Controversie non assoggettabili - Controversie individuali di lavoro - Fattispecie.

(Cod. proc. civ., art. 806, 808).

Allorchè innanzi ad un giudice, alla cui giurisdizione entrambe le parti sono, naturalmente, soggette, venga sollevata l'eccezione di compromesso per arbitrato estero e si discuta della compromettibilità della controversia, tale questione viene ad incidere direttamente sui presupposti della giurisdizione e non può essere risolta che secondo la legge del giudice la cui giurisdizione viene appunto in discussione sulla base di tale clausola, atteso che tale giudice può spogliarsi della giurisdizione solo in base al suo ordinamento (1).

Le controversie individuali di lavoro non possono esser materia di compromesso o di clausola compromissoria preclusiva della giurisdizione o della competenza dell'autorità giudiziaria. (Nella specie un italiano aveva concluso un contratto con una società italiana per prestare la propria attività lavorativa all'estero: il contratto prevedeva che tale rapporto fosse regolato dalla legge, straniera, del luogo in cui il lavoro doveva essere prestato e che qualsiasi controversia era devoluta ad un arbitro unico nominato da parte del console italiano (del luogo), che avrebbe reso la sentenza per iscritto, nel rispetto dei principi processuali della legge locale. La S.C., accertato che la clausola prevedeva un arbitrato rituale e la stessa, altresì, non trovava riscontro in contratti o accordi collettivi, ha ritenuto la giurisdizione del giudice italiano) (2).

(Omissis). — SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con contratto del 29 gennaio 1976 Marcello Piersanti venne assunto alle dipendenze della Compagnia Generale Costruzioni — COGECO — S.p.a. avente sede in Roma, con la qualifica di muratore, per prestare la propria attività lavorativa in Arabia Saudita. Venne pattuito, fra l'altro, che il rapporto di lavoro era regolato dalla legge saudita e che qualsiasi eventuale controversia relativa alla validità, all'esecuzione ed all'interpretazione del contratto era devoluta ad un arbitro unico, da nominarsi dal console italiano di Jeddah, il quale avrebbe reso la propria sentenza per iscritto da Jeddah, in lingua italiana e nel rispetto dei principi processuali della legge saudita.

Poichè con lettera del 12 giugno 1976 la COGECO comunicò preavviso di licenziamento al Piersanti questi con ricorso del 7 ottobre 1976, adì il pretore di Roma, quale giudice del lavoro, e chiese che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con ordine alla detta società di reintegrare esso Piersanti nel posto di lavoro e con condanna della stessa al risarcimento del danno, compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria ed agli interessi legali.

Subordinatamente chiese che la COGECO venisse condannata al pagamento di una somma pari a tre mensilità di stipendio, per il mancato periodo di comportamento dovuto in caso di malattia.

Costitutosi in giudizio, la COGECO — eccettuato preliminarmente il giudice di giurisdizione del giudice ital — con riferimento alla competenza arbitrale come sopra pattuita.

In pendenza del processo iniziato col detto ricorso, la stessa società ha proposto domanda per regolamento di giurisdizione, chiedendo appunto che venga dichiarato il diritto di giurisdizione del giudice italiano. Il Piersanti resiste con controricorso, illustrato in memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La COGECO Spa sostiene che la controversia proposta dal Piersanti col ricorso al pretore è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano perché rientra fra quelle che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro devolve alla competenza dell'arbitro da nominarsi a Jeddah: clausola che sarebbe valida, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958, ratificata con l. 19 gennaio 1968 n. 62, in quanto la legge saudita, che per volontà delle parti disciplina il rapporto sostanziale, non pone limiti alla compromettibilità delle controversie di lavoro subordinato.

L'assunto non può essere condiviso.

Secondo l'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con l. 19 gennaio 1968 n. 62, ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con cui le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitrato tutte le controversie, od alcune controversie, che non sorte o potrebbero sorgere tra di loro in relazione ad un rapporto, di diritto contrattuale o non contrattuale, riguardante una questione suscettibile d'essere regolata con l'arbitrato.

Nulla dice espressamente la Convenzione citata, riguardo alla legge in base alla quale debba essere stabilito se la questione oggetto della controversia sia suscettibile di essere compromessa in arbitro.

Tale legge non può essere individuata in quella saudita che, secondo la volontà manifestata dalle parti con l'art. 13 del contratto, disciplina il rapporto di lavoro. Il riferimento, fatto a questo fine dalla COGECO, all'art. 25 delle preleggi, che fa salva in ogni caso la volontà delle parti nella determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni, che dovrebbe appunto dar valore alla clausola contrattuale ora citata, non è approvato. La disposizione su indicata, e quella pattizia da essa consentita riguardano la disciplina sostanziale del rapporto, per cui non si può risalire da esse per individuare il giudice competente a statuire sul rapporto stesso.

Argomento in tal senso può desumersi, analogicamente, anche dal fatto che tra i criteri di collegamento della competenza giurisdizionale indicati dal codice di procedura civile o dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con l. 21 giugno 1971 n. 804, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, manca un riferimento al giudice dalla cui legge è regolato il rapporto dedotto in giudizio.

Il problema deve essere dunque risolto muovendo dai principi generali della materia coordinando opportunamente fra loro le varie disposizioni della Convenzione di New York.

La clausola compromissoria, considerata nel suo momento formativo e nella sua attuazione, si presenta come un negozio di diritto sostanziale (che è fuori del processo, benché preordinato a fini processuali), disciplinato, quanto a capacità delle parti, esistenza dell'accordo e requisiti formali, dalla legge che disciplina rispettivamente ciascuno di tali elementi (art. 17, 25, 26 preleggi). A questi elementi non è assimilabile la compromettibilità della controversia, essa costituendo una qualità (dell'oggetto del compromesso o della clausola compromissoria) che delimita la materia della possibile competenza arbitrale, e quindi l'elemento di confine tra questa competenza e quella istituzionale del giudice.

Allorché, pertanto, in un giudizio proposto innanzi ad un giudice alla cui giurisdizione, come nella specie, entrambe le parti, *naturaliter*, sono soggette, venga sollevata l'eccezione di compromesso per arbitrato estero, e si discuta della compromettibilità della controversia, la clausola compromissoria viene in considerazione nei suoi effetti immediatamente processuali, cioè come strumento attributivo della competenza arbitrale e esclusivo della giurisdizione del giudice adito. In tal modo, la questione della compro-

mettibilità viene ad incidere direttamente sui presupposti della giurisdizione e non può essere risolta che secondo la legge del giudice la cui giurisdizione viene appunto in discussione sulla base di quella clausola.

Questa conclusione trae conferma dall'esame coordinato degli art. 2 e 5 della Convenzione di New York.

Secondo l'art. 2 n. 3 di tale testo, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, la declinatoria, da parte del giudice, della propria giurisdizione a favore dell'arbitro è subordinata all'accertamento che la clausola non sia caducata o inefficace o non possa essere applicata. Nell'ipotesi dell'inefficacia deve comprendersi, come non par dubbio, anche quella di una clausola che concerna una questione non compromettibile, onde la relativa previsione viene a ribadire il principio della compromettibilità come condizione della competenza arbitrale. Ora, il detto accertamento, preliminare ad ogni altro ed ovviamente di competenza del giudice adito, deve essere condotto alla stregua della legge di esso giudice, il quale appunto solo in base al suo ordinamento (in cui è inserita e con il quale va coordinata anche la convenzione internazionale ratificata) può spogliarsi della giurisdizione.

Più chiaramente, l'art. 5 n. 2/a della stessa Convenzione dispone che il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale potranno essere rifiutati se l'autorità competente del paese ove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, accerta che, secondo la legge di questo paese, l'oggetto della controversia non può essere deciso in sede arbitrale. Con quest'ultima espressione — va subito precisato — la convenzione fa riferimento al requisito della (non) compromettibilità; e non a ragioni attinenti all'ordine pubblico, giacché la conformità all'ordine pubblico, come condizione del riconoscimento, è espressamente e separatamente prevista (art. 5 n. 2 let. b).

Orbene, se il requisito della compromettibilità è condizione anche del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza arbitrale, e se per espressa norma della convenzione esso, a quei fini, va valutato in base all'ordinamento di appartenenza del giudice cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati, sarebbe incongruo ritenere che il requisito medesimo, ai fini dell'accertamento della competenza giurisdizionale debba essere valutato in base ad un ordinamento diverso. Vero è che l'art. 2 n. 1 e l'art. 5 n. 2/a della Convenzione hanno una diversa destinazione e considerano il requisito in parola con riferimento a momenti ed aspetti distinti dalla funzione della clausola compromissoria o del compromesso.

L'interprete deve però coordinare le due disposizioni e, leggendo la prima alla luce della seconda, concludere che nell'ambito di uno stesso ordinamento la legge applicabile in ciascuno dei due momenti deve essere identica, perché altrimenti all'interno di esso la parte vittoriosa potrebbe finire col rimanere priva di tutela. Ciò appunto si verificherebbe, nella specie, se il giudice italiano, nel momento della cognizione declinasse la giurisdizione e si spogliasse della domanda del Piersanti ritenendo compromettibile la controversia alla stregua di un ordinamento diverso da quello italiano, ed in un secondo momento negasse allo stesso Piersanti (in ipotesi vittorioso) il riconoscimento della sentenza arbitrale, escludendo sulla base del nostro ordinamento la compromettibilità prima riconosciuta. Deve dunque ritenersi, riguardo all'accertamento della compromettibilità, che se è la legge del giudice adito per il riconoscimento della sentenza arbitrale quella che in tale sede rileva, deve essere la legge del giudice adito per il merito, quella che rileva agli effetti della pronuncia sulla competenza giurisdizionale.

È stato osservato in sede di discussione che se le disposizioni in esame dovessero essere così coordinate ed interpretate, la seconda risulterebbe puramente ripetitiva della prima e quindi superflua. Ma l'obiezione è superabile: la precisazione contenuta nell'art. 5 n. 2/a appare necessaria con riferimento all'ipotesi che venga chiesto il riconoscimento della sentenza arbitrale (col relativo previo giudizio sulla compromettibilità) in uno Stato diverso da quello il cui giudice si è spogliato della controversia, per averla ritenuta compromettibile secondo il proprio ordinamento (eventualmente recante una diversa disciplina sul punto) così consentendo che avesse luogo il giudizio arbitrale all'estero.

Con le considerazioni svolte rimane confutato anche l'assunto, avanzato in particolaremente nella discussione, che anche con richiamo di giurisprudenza straniera, dalla CO-

GECO, secondo cui, per garantire l'uniformità dell'applicazione della Convenzione di New York in tutti gli Stati contraenti, il requisito della compromettibilità dovrebbe essere valutato in base all'ordinamento internazionale e precisamente in base ai principi primo che costituiscono l'ordine pubblico internazionale.

Può aggiungersi che, a parte il rilievo che la giurisprudenza richiamata — prevalentemente anteriore, peraltro, all'entrata in vigore della Convenzione di New York — esamina il problema della compromettibilità con riferimento alla qualità di una delle parti (problema espressamente considerato poi dall'art. II/1 della Convenzione di Ginevra 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale) e non alla natura della controversia, ed a parte ogni legittimo dubbio sulla idoneità del criterio suggerito, ai fini dell'auspicata uniformità, tale criterio è anche estraneo sia al protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 relativo alle clausole di arbitrato in materia, commerciale, sia alla citata convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale firmata a Ginevra il 21 aprile 1961, che entrambe anzi depongono nel senso della tesi qui accolta.

Ed invero, l'art. 4 del detto protocollo, dopo aver disposto che i tribunali degli Stati contraenti, in presenza di una clausola compromissoria valida, rimettendo le parti, a richiesta di una di esse, avanti al collegio arbitrale, aggiunge, al secondo comma, che tale rinvio non pregiudica la competenza dei tribunali, nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il compromesso, la clausola compromissoria e l'arbitrato non siano validi o efficaci. Sembra chiaro che il tribunale la cui competenza è lasciata impregiudicata decide, circa la invalidità o inefficacia della clausola, o del compromesso (e quindi anche dalla compromettibilità della controversia), alla stregua della propria legge, la relativa questione concernendo un elemento condizionante la sua competenza.

L'art. VI/2 della convenzione del 21 aprile 1961, poi, dopo avere indicato la legge applicabile riguardo al giudizio sulla validità o l'esistenza di una convenzione d'arbitrato, facendo riferimento a leggi nazionali, e non al criterio invocato dalla COGECO, dispone, espressamente all'ultimo paragrafo, che « il giudice investito potrà non riconoscere la convenzione d'arbitrato, qualora secondo la legge del foro la controversia in questione non possa essere sottoposta all'arbitrato ».

Sono, questi, argomenti di ordine storico la cui importanza non può essere sottovalutata.

Deve stabilirsi dunque in base alla legge italiana se la controversia sottoposta alla cognizione del pretore sia compromettibile in arbitrio.

La risposta negativa non dà luogo a dubbio.

In proposito conviene premettere che quello previsto dalla clausola compromissoria pattuita fra le parti è un arbitrato rituale, ciò desumendosi dall'obbligo, fatto all'arbitro, di osservare le norme processuali della legge del luogo, e soprattutto dalla qualificazione di « sentenza » data alla sua pronuncia. È chiaro, in tal modo, che questa sarebbe destinata a vincolare le parti su un piano giurisdizionale e non su un piano negoziale: cioè, come una decisione riconducibile, formalmente e sostanzialmente, alla volontà dell'arbitro e non alla volontà delle parti.

Detto questo, va osservato che la domanda del Piersanti è diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 1 della l. 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali. Tale legge devolve al pretore le controversie derivanti dalla sua applicazione (art. 5 ult. comma), e consente che esse vengano definite consensualmente mediante « arbitrato rituale » (art. 7 ult. comma), con esclusione, quindi, dall'arbitrato rituale. Tale norma non è modificata dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori (l. 20 maggio 1970 n. 300), che disciplina più specificamente il contenuto del provvedimento del giudice ed il contenuto delle obbligazioni risarcitorie poste a carico del datore di lavoro. Ma anche le norme poste, in tema di arbitrato, dal codice di procedura civile, pur con le modificazioni ed integrazioni introdotte dalla l. 11 agosto 1973 n. 533, conducono allo stesso risultato riguardo alle controversie individuali di lavoro in genere.

Ed invero, il generale divieto di compromesso deriva, per esse, dall'art. 806 c.p.c. che è rimasto modificato solo nel senso che il riferimento, in esso contenuto, all'art. 429 deve intendersi fatto ora all'art. 429, perchè è quest'ultimo, e non il primo, che nel nuovo testo del detto codice indica le controversie individuali di lavoro. Gli art. 4 e 5

della legge n. 533 del 1973 attenuano il divieto, disponendo che, per tali controversie, sia l'arbitrato rituale che quello irrituale (salvo il caso che quest'ultimo sia previsto dalla legge) sono ammessi solo quando previsti, nei contratti e accordi collettivi, purchè ciò avvenga senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Essi perciò comportano sempre e comunque che, secondo il principio espresso dall'art. 806 c.p.c., le dette controversie non possono essere materia di compromesso o clausola compromissoria preclusivi della giurisdizione o della competenza dell'autorità giudiziaria. E tale sarebbe, appunto, la clausola invocata dalla COGECO; la quale, quindi, non è idonea a sottrarre la controversia al giudice che è stato adito, anche perchè non risulta che essa trovi riscontro comunque in contratti o accordi collettivi. (Omissis)

(1) Sostanzialmente nello stesso senso: Cass. 8 novembre 1971 n. 3147, in questa *Rivista* 1972, I, 1639, in motivazione, secondo cui la questione « attinente ad una clausola di deroga alla giurisdizione italiana, deve essere decisa in base alla legge italiana », nonché Cass. 13 dicembre 1971, n. 3620, *ibidem*, 733, ove, in particolare, la contrapposizione tra le norme, che si riferiscono al momento genetico, statico o strutturale della clausola compromissoria, e rispetto alle quali la clausola stessa è da qualificarsi come negozio di diritto sostanziale (con conseguente applicazione dell'art. 25 e 26 preleggi) e norme che, pur avendo ad oggetto il medesimo istituto, ne valutano soltanto le conseguenze in tema di procedura, tra i quali, rilevanti e primari, gli effetti preclusivi della giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana in favore di arbitri italiani o stranieri e per le quali « la clausola compromissoria va considerata come fonte di determinati effetti processuali e va presa in considerazione soltanto in questa ultima qualità » (con conseguente applicazione, per l'effetto, dell'art. 27 preleggi). (Sulla particolare « natura » della clausola compromissoria, « atto negoziale, sia pure con effetti processuali », per tutte, Cass. 2 maggio 1960 n. 968 (*Est. Bianchi d'Espinosa*), in questa *Rivista* 1960, I, 862. In senso diverso la giurisprudenza anteriore: così, ad esempio, tra le altre, Cass. 23 maggio 1955 n. 1515, *ivi* 1956, I, 297, secondo la clausola di deroga alla giurisdizione (italiana) ha carattere processuale.

Sempre in argomento, per qualche riferimento, cfr. Cass. 30 aprile 1969 n. 1403, in questa *Rivista* 1969, I, 1678, in motivazione: « è in base alla legge applicabile [al rapporto controverso, accertata secondo uno dei criteri indicati dall'art. 25 preleggi] che debbono essere valutati i requisiti del contratto al fine di stabilirne la validità, fatta eccezione per la capacità dei contraenti, disciplinata dal precedente art. 17 ».

Nel senso che la « forma » delle clausole di arbitrato estero costituiscano delle clausole di negozi fra vivi, di natura sostanziale, e non atti del processo, per cui la validità della forma medesima deve essere accertata con riferimento alla legge dello Stato in cui il contratto è stato stipulato: Cass. 8 novembre 1977 n. 4082, *Foro it.*, 1977, I, 2756, in motivazione: Cass. 25 maggio 1976 n. 1877, *Giust. civ. Rep.* 1976, v. *Compromesso e arbitrato*, 13 (sostanzialmente conforme, altresì, Cass. 18 maggio 1978 n. 2932, in questa *Rivista* 1978, I, 1642).

In termini generali, per l'affermazione che una clausola compromissoria per arbitrato estero possa essere validamente stipulata anche da cittadini italiani, Cass. 18 settembre 1978 n. 4167, in questa *Rivista* 1979, I, 309, con nota di ulteriori richiami, anche per la dottrina.

In dottrina, tra gli altri, SCIRE, *In tema di clausola arbitrale derogativa di giurisdizione e di applicazione della convenzione di New York*, *Processi civ.* 1976, 339; FOIS, *Primi orientamenti giurisprudenziali in Italia circa l'interpretazione della convenzione di New York*, *Riv. dir. internaz. privato e proc.* 1976, 299.

(2) Nel senso che il divieto posto dall'art. 806 c.p.c. di compromettere in arbitro le controversie di lavoro riguarda l'arbitrato rituale e non anche l'arbitrato libero. Cass. 18 aprile 1975 n. 1459, in questa *Rivista* 1975, I, 99, con nota di ulteriori riferimenti, anche per la dottrina, nonché Cass. 15 luglio 1975 n. 2788, *Mass. giur. lav.* 1975, 605.

In dottrina, in genere, sull'arbitrato e le controversie in materia di lavoro, tra gli altri: BRANCA, *Arbitrato e nuovo processo del lavoro*, *Boll. lav. Trieste* 1973, 149; GRANDI, *La conciliazione e gli arbitrati nella legge di riforma del processo del lavoro*, *Riv. dir. lav.* 1974, I, 39 e TOSI, *Note in tema di giudizio arbitrale sul licenziamento dei dirigenti*, *Riv. giur. lav.* 1976, II, 829.

immunità dalla giurisdizione - del risultato dell'esercizio del potere stesso quanto a norma in concreto posta e quanto a struttura con essa realizzata, sia di commisurare quella norma e quella struttura al c.d. ordine pubblico internazionale, che è misura della ricevibilità nell'ordinamento nazionale di singoli atti ad esso altrimenti estranei, ma non anche della giuridicità dell'ordinamento straniero nel suo stesso farsi, rispetto al quale gli altri ordinamenti non hanno diversa alternativa che il riconoscimento o il disconoscimento.

Nella specie, invero, si ripete, i sindacati - agendo ex art. 28 statuto dei lavoratori contro il soggetto internazionale, assimilato ai fini considerati ad uno Stato straniero, sull'assunto che questo disconoscerebbe ad esse associazioni ricorrenti le situazioni soggettive configurate dalla norma nazionale - sottopongono al giudice pretese, che presuppongono una organizzazione dell'ente convenuto idonea a consentire l'effettiva esplicazione di quelle situazioni e quindi una realtà strutturale affatto diversa da quella che l'ente medesimo, nell'esercizio del suo potere normativo, si è in concreto data, e così postulano una ingerenza dello Stato italiano, attraverso i suoi organi giurisdizionali, nell'organizzazione del soggetto internazionale convenuto, da queste Sezioni unite enunciativamente già esclusa nei confronti anche delle mere Organizzazioni internazionali diverse dallo Stato (cfr. sent. n. 3368 del 7 luglio 1978, in tema proprio di ricorso ex art. 28 nei confronti della Nato, della cui motivazione, peraltro, reputasi qui non utilizzabile la concorrente argomentazione tratta, per analogia, dalla non esperibilità di detta azione nei confronti dello Stato italiano, attesa la sottoposizione alla Corte Costituzionale della relativa questione disposta con le citate ordinanze n. 6 del 1977 e n. 468 del 1976).

In definitiva, va dunque negata la giurisdizione del giudice italiano sulla causa.

Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell'intero giudizio, comprese quelle relative alle fasi del giudizio di merito.

P. Q. M., accoglie il ricorso e dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano; compensa le spese.

CORTE DI CASSAZIONE (S. U.), sentenza 27 aprile 1979 n. 2429

Primo Presidente (f. f.), ROSSI - Consigliere Rel., SCANZANO -
P. M., GAMBOGI (concl. conf.)

Compagnia Generale Costruzioni « COGECO » S.p.A. (avv. Lupoi) contro Piersanti (avv. Ventura).

Allorché in un giudizio proposto innanzi ad un giudice, alla cui giurisdizione le parti naturaliter sono soggette, venga sollevata l'eccezione di compromesso per arbitrato estero, la clausola compromissoria viene in considerazione nei suoi effetti immediatamente processuali. In tal modo la questione della compromettibilità viene ad incidere direttamente sui presupposti della giurisdizione e non può essere risolta che secondo la legge del giudice la cui giurisdizione viene appunto in discussione sulla base di quella clausola.

Gli artt. 4 e 5 della legge n. 533/73 comportano che, secondo il principio espresso dall'art. 806 cod. proc. civ., le controversie individuali di lavoro non possono essere materia di compromesso o clausola compromissoria preclusivi della giurisdizione o della competenza dell'autorità giudiziaria.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con contratto del 29 gennaio 1976 Marcello Piersanti venne assunto alle dipendenze della Compagnia Generale Costruzioni COGECO - spa avente sede in Roma, con la qualifica di muratore, per prestare la propria attività lavorativa in Arabia Saudita. Venne pattuito, fra l'altro, che il rapporto di lavoro era regolato dalla legge saudita e che qualsiasi eventuale controversia relativa alla validità, all'esecuzione od all'interpretazione del contratto era devoluta ad un arbitro unico, da nominarsi dal console italiano di Jeddah, il quale avrebbe reso la propria sentenza per iscritto a Jeddah, in lingua italiana e nel rispetto dei principi processuali della legge saudita.

Poiché con lettera del 12 giugno 1976 la COGECO comunicò preavviso di licenziamento al Piersanti, questi, con ricorso del 7 ottobre 1976, ad il pretore di Roma, quale giudice del lavoro, e chiese che venisse dichiarata l'illegittimità del licenziamento, con ordine alla detta società di reintegrare esso Piersanti nel posto di lavoro e con condanna della stessa al risarcimento del danno, compreso quello derivante dalla svalutazione monetaria, ed agli interessi legali.

Subordinatamente chiese che la COGECO venisse condannata al pagamento di una somma pari a tre mensilità di stipendio, per il mancato periodo comporto dovuto in caso di malattia.

Costituitasi in giudizio la COGECO eccépí preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, con riferimento alla competenza arbitrale come sopra pattuita.

In pendenza del processo iniziato col detto ricorso, la stessa società ha proposto istanza per regolamento di giurisdizione, chiedendo appunto che venga dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Il Piersanti resiste con controricorso, illustrato con memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. La COGECO SPA sostiene che la controversia proposta dal Piersanti col ricorso al pretore è sottratta alla giurisdizione del giudice italiano perché rientra fra quelle che la clausola compromissoria contenuta nel contratto di lavoro devolve alla competenza dell'arbitro da nominarsi a Jeddah: clausola che sarebbe valida, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958, ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62, in quanto la legge saudita, che per volontà delle parti disciplina il rapporto sostanziale, non pone limiti alla compromettibilità delle controversie di lavoro subordinato.

L'assunto non può essere condiviso.

Secondo l'art. 2 della Convenzione di New York 10 giugno 1958 per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62, ciascuno Stato contraente riconosce la convenzione scritta con cui le parti si obbligano a sottoporre ad un arbitrato tutte le controversie, od alcune controversie, che sono sorte o potrebbero sorgere tra di loro in relazione ad un rapporto, di diritto contrattuale o non contrattuale, riguardante una questione suscettibile di essere regolata con un arbitrato.

Nulla dice espressamente la Convenzione citata, riguardo alla legge in base alla quale debba essere stabilito se la questione oggetto della controversia sia suscettibile di essere compromessa in arbitro.

Tale legge non può essere individuata in quella saudita che, secondo la volontà manifestata dalle parti con l'art. 13 del contratto, disciplina il rapporto di lavoro. Il riferimento, fatto a questo fine dalla COGECO, all'art. 25 delle preleggi, che fa salva in ogni caso la volontà delle parti nella determinazione della legge regolatrice delle obbligazioni, e che dovrebbe appunto dar valore alla clausola contrattuale ora citata, non è appropriato. La disposizione su indicata e quella pattizia da essa consentita riguardano la disciplina sostanziale del rapporto, per cui non si può risalire ad esse per individuare il giudice competente a statuire sul rapporto stesso.

Argomento in tal senso può desumersi, analogicamente, anche dal fatto che tra i criteri di collegamento della competenza giurisdizionale indicati dal codice di procedura civile o dalla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 8 con-

cernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, manca un riferimento al giudice dalla cui legge è regolato il rapporto dedotto in giudizio.

Il problema deve essere dunque risolto muovendo dai principi generali della materia e coordinando opportunamente fra loro le varie disposizioni della Convenzione di New York.

La clausola compromissoria, considerata nel suo momento formativo e nella sua struttura, si presenta come un negozio di diritto sostanziale (che è fuori del processo, benché preordinato a fini processuali), disciplinato, quanto a capacità delle parti, esistenza dell'accordo e requisiti formali, dalla legge che disciplina rispettivamente ciascuno di tali elementi (artt. 17, 25, 26 preleggi). A questi elementi non è assimilabile la compromettibilità della controversia, essa costituendo una qualità (dell'oggetto del compromesso o della clausola compromissoria) che delimita la materia della possibile competenza arbitrale, e quindi l'elemento di confine tra questa competenza e quella istituzionale del giudice.

Allorché, pertanto, in un giudizio proposto innanzi ad un giudice alla cui giurisdizione, come nella specie, entrambe le parti, *naturaliter*, sono soggette, venga sollevata l'eccezione di compromesso per arbitrato estero, e si discuta della compromettibilità della controversia, la clausola compromissoria viene in considerazione nei suoi effetti immediatamente processuali, cioè come strumento attributivo della competenza arbitrale e preclusivo della giurisdizione del giudice adito. In tal modo, la questione della compromettibilità viene ad incidere direttamente sui presupposti della giurisdizione e non può essere risolta che secondo la legge del giudice la cui giurisdizione viene appunto in discussione sulla base di quella clausola.

Questa conclusione trae conferma dall'esame coordinato degli artt. 2 e 5 della Convenzione di New York.

Secondo l'art. 2 n. 3 di tale testo, in presenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero, la declinatoria, da parte del giudice, della propria giurisdizione a favore dell'arbitro è subordinata all'accertamento che la clausola non sia caducata o inefficace o non possa essere applicata. Nell'ipotesi dell'inefficacia deve comprendersi, come non par dubbio, anche quella di una clausola che concerna una questione non compromettibile, onde la relativa previsione viene a ribadire il principio della compromettibilità come condizione della competenza arbitrale. Ora, il detto accertamento, preliminare ad ogni altro ed ovviamente di competenza del giudice adito, deve essere condotto alla stregua della legge di esso giudice, il quale appunto solo in base al suo ordinamento (in cui è inserita e con il quale va coordinata anche la convenzione internazionale ratificata) può spogliarsi della giurisdizione.

Più chiaramente, l'art. 5 n. 2/a della stessa Convenzione dispone che

il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza arbitrale potranno essere rifiutati se l'autorità competente del paese ove il riconoscimento e l'esecuzione sono richiesti, accerta che, secondo la legge di questo paese, l'oggetto della controversia non può essere deciso in sede arbitrale. Con quest'ultima espressione - va subito precisato - la convenzione fa riferimento al requisito della (non) compromettibilità; e non a ragioni attinenti all'ordine pubblico, giacché la conformità all'ordine pubblico, come condizione del riconoscimento, è espressamente e separatamente prevista (art. 5 n. 2 lett. b).

Orbene, se il requisito della compromettibilità è condizione anche del riconoscimento e dell'esecuzione della sentenza arbitrale, e se per espressa norma della convenzione esso, a quei fini, va valutato in base all'ordinamento di appartenenza del giudice cui il riconoscimento e l'esecuzione sono domandati, sarebbe incongruo ritenere che il requisito medesimo, ai fini dell'accertamento della competenza giurisdizionale debba essere valutato in base ad un ordinamento diverso. Vero è che l'art. 2 n. 1 e l'art. 5 n. 2/a della Convenzione hanno una diversa destinazione e considerano il requisito in parola con riferimento a momenti ed aspetti distinti della funzione della clausola compromissoria o del compromesso.

L'interprete deve però coordinare le due disposizioni e, leggendo la prima alla luce della seconda, concludere che nell'ambito di uno stesso ordinamento la legge applicabile in ciascuno dei due momenti deve essere identica, perché altrimenti all'interno di esso la parte vittoriosa potrebbe finire col rimanere priva di tutela. Ciò appunto si verificherebbe, nella specie, se il giudice italiano, nel momento della cognizione declinasse la giurisdizione e si spogliasse della domanda del Piersanti ritenendo compromettibile la controversia alla stregua di un ordinamento diverso da quello italiano, ed in un secondo momento negasse allo stesso Piersanti (in ipotesi vittorioso) il riconoscimento della sentenza arbitrale, escludendo sulla base del nostro ordinamento la compromettibilità prima riconosciuta. Deve dunque ritenersi, riguardo all'accertamento della compromettibilità, che se è la legge del giudice adito per il riconoscimento della sentenza arbitrale quella che in tale sede rileva, deve essere la legge del giudice adito per il merito, quella che rileva agli effetti della pronunzia sulla competenza giurisdizionale.

È stato osservato in sede di discussione che se le disposizioni in esame dovessero essere così coordinate ed interpretate, la seconda risulterebbe puramente ripetitiva della prima e quindi superflua. Ma l'obiezione è superabile: la precisazione contenuta nell'art. 5 n. 2/a appare necessaria con riferimento all'ipotesi che venga chiesto il riconoscimento della sentenza arbitrale (col relativo previo giudizio sulla compromettibilità) in uno Stato diverso da quello il cui giudice si è spogliato della controversia, per averla ritenuta compromettibile secondo il proprio ordinamento (even-

tualmente recante una diversa disciplina sul punto), così consentendo che avesse luogo il giudizio arbitrale all'estero.

Con le considerazioni svolte rimane confutato anche l'assunto sostenuto, particolarmente nella discussione ed anche con richiamo di giurisdizione straniera, dalla COGECO, secondo cui, per garantire l'uniformità dell'applicazione della Convenzione di New York in tutti gli Stati contraenti, il requisito della compromettibilità dovrebbe essere valutato in base all'ordinamento internazionale e precisamente in base ai principi primi che costituiscono l'ordine pubblico internazionale.

Può aggiungersi che, a parte il rilievo che la giurisprudenza richiamata - prevalentemente anteriore, peraltro, all'entrata in vigore della Convenzione di New York - esamina il problema della compromettibilità con riferimento alla qualità di una delle parti (problema espressamente considerato poi dall'art. II/1 della Convenzione di Ginevra 21 aprile 1961 sull'arbitrato commerciale) e non alla natura della controversia, ed a parte ogni legittimo dubbio sulla idoneità del criterio suggerito, ai fini dell'auspicata uniformità, tale criterio è anche estraneo sia al Protocollo di Ginevra 24 settembre 1923 relativo alle clausole di arbitrato in materia commerciale, sia alla citata convenzione europea sull'arbitrato commerciale internazionale firmata a Ginevra il 21 aprile 1961, che entrambe anzi depongono nel senso della tesi qui accolta.

Ed invero, l'art. 4 del detto Protocollo, dopo aver disposto che i tribunali degli Stati contraenti, in presenza di una clausola compromissoria valida, rimetteranno le parti, a richiesta di una di esse, avanti al collegio arbitrale, aggiunge, al secondo comma, che tale rinvio non pregiudica la competenza dei tribunali, nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, il compromesso, la clausola compromissoria e l'arbitrato non siano validi o efficaci. Sembra chiaro che il tribunale la cui competenza è lasciata impregiudicata decide, circa la invalidità o inefficacia della clausola, o del compromesso (e quindi anche della compromettibilità della controversia), alla stregua della propria legge, la relativa questione concernendo un elemento condizionante la sua competenza.

L'art. VI/2 della convenzione del 21 aprile 1961, poi, dopo avere indicato la legge applicabile riguardo al giudizio sulla validità o l'esistenza di una convenzione d'arbitrato, facendo riferimento a leggi nazionali, e non al criterio invocato dalla COGECO, dispone, espressamente all'ultimo paragrafo, che « il giudice investito potrà non riconoscere la convenzione d'arbitrato qualora secondo la legge del foro la controversia in questione non possa essere sottoposta all'arbitrato ».

Sono, questi, argomenti di ordine storico la cui importanza non può essere sottovalutata.

Deve stabilirsi dunque in base alla legge italiana se la controversia sottoposta alla cognizione del pretore sia compromettibile in arbitri.

La risposta negativa non dà luogo a dubbio.

In proposito conviene premettere che quello previsto dalla clausola compromissoria pattuita fra le parti è un arbitrato rituale, cioè desumendosi dall'obbligo, fatto all'arbitro, di osservare le norme processuali della legge del luogo, e soprattutto dalla qualificazione di « sentenza » data alla sua pronunzia. È chiaro, in tal modo, che questa sarebbe destinata a vincolare le parti su un piano giurisdizionale e non su un piano negoziale: cioè, come una decisione riconducibile, formalmente e sostanzialmente, alla volontà dell'arbitro e non alla volontà delle parti.

Detto questo, va osservato che la domanda del Piersanti è diretta ad ottenere l'applicazione dell'art. 1 della legge 15 luglio 1966, n. 604 sui licenziamenti individuali. Tale legge devolve al pretore le controversie derivanti dalla sua applicazione (art. 5, ult. comma), e consente che esse vengano definite consensualmente mediante « arbitrato irrituale » (art. 7, ult. comma), con esclusione, quindi, dell'arbitrato rituale. Tale norma non è modificata dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), che disciplina più specificamente il contenuto del provvedimento del giudice ed il contenuto delle obbligazioni risarcitorie poste a carico del datore di lavoro. Ma anche le norme poste, in tema di arbitrato, dal codice di procedura civile, pur con le modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, conducono allo stesso risultato riguardo alle controversie individuali di lavoro in genere.

Ed invero, il generale divieto di compromesso deriva, per esse, dall'art. 806 cod. proc. civ. che è rimasto modificato solo nel senso che il riferimento, in esso contenuto, all'art. 429 deve intendersi fatto ora all'art. 409, perché è quest'ultimo, e non il primo, che nel nuovo testo del detto codice indica le controversie individuali di lavoro. Gli artt. 4 e 5 della legge n. 533/73 attenuano il divieto, disponendo che, per tali controversie, sia l'arbitrato rituale che quello irrituale (salvo il caso che quest'ultimo sia previsto dalla legge) sono ammessi solo quando previsti nei contratti e accordi collettivi; purché ciò avvenga senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. Essi perciò comportano sempre e comunque che, secondo il principio espresso dall'art. 806 cod. proc. civ., le dette controversie non possono essere materia di compromesso o clausola compromissoria preclusivi della giurisdizione o della competenza dell'autorità giudiziaria. E tale sarebbe, appunto, la clausola invocata dalla COGECO; la quale, quindi, non è idonea a sottrarre la controversia al giudice che è stato adito, anche perché non risulta che essa trovi riscontro comunque in contratti o accordi collettivi.

L'accertata infondatezza dell'istanza di regolamento importa la condanna della società ricorrente alle spese del presente giudizio.

P. T. M., la Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano in ordine alla causa promossa da Piersanti Marcello contro la Compagnia Generali Costruzioni S.p.A., con ricorso del 7 ottobre 1976 al pretore di Roma quale giudice del lavoro. Condanna la detta Società al rimborso, a favore del Piersanti, delle spese di questo giudizio di regolamento...